



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Marche



PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLE INDAGINI PRELIMINARI (COMPRESSE LA RELAZIONE GEOLOGICA E LA VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO), PROGETTAZIONE DEFINITIVA, CON RISERVA DI AFFIDAMENTO ANCHE DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER L’INTERVENTO DI DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEL COMANDO DEI CARABINIERI “PARCO” DI CASTELSANTANGELO SUL NERA, VIA VITTAZZI N.71 (MCB0369).

CIG: 8856903392 - CUP: G42J18009420001

CPV 71250000-5

**SERVIZI D’INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, AI SENSI DELL’ART. 3 LETT. VVVV) D.LGS. N. 50/2016 E
SS.MM.II**

DISCIPLINARE DI GARA

Sommario

1. PREMESSE	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.	7
2.1 DOCUMENTI DI GARA	7
2.2 CHIARIMENTI	8
2.2 COMUNICAZIONI.....	8
3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO.....	8
3.1 APPALTO PRINCIPALE	12
3.2 APPALTO OPZIONALE	14
3.3 VALORE COMPLESSIVO	15
4. DURATA	17
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	18
6. REQUISITI GENERALI.....	20
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	21
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	21
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	25
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (Linee guida ANAC n. 1/2016, punto 2.2.2.1. del § IV, Art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II, del Codice)	26
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE.....	29
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI	32
8. AVVALIMENTO	33
9. SUBAPPALTO.....	34
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	34
11. SOPRALLUOGO	37
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	38
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.	38
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	42
15. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	42
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	43
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	45
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO	47
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA.....	51
16.1 "CRITERIO A" - ADEGUATEZZA OPERATORE ECONOMICO	52
16.2 "CRITERIO B" - CARATTERISTICHE TECNICO METODOLOGICHE DELL'OFFERTA	54
16.3 "CRITERIO E" – CRITERIO PREMIANTE – COMPETENZE CERTIFICATE SULLE CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DEL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E DELLE RISORSE AMBIENTALI DELL'OPERA, AI SENSI DEL D.M. 11 OTTOBRE 2017	56
17. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA.....	57

18	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	58
18.1	CRITERI MOTIVAZIONALI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	58
18.1.1	CRITERIO A - Professionalità ed adeguatezza dell'offerta (max 35 punti).....	58
18.1.2	CRITERIO B - Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta (max 52 punti)	60
18.1.3	C - Ribasso percentuale unico sull'importo a base di gara (max 10 punti)	62
18.1.4	CRITERIO PREMIANTE E: caratteristiche ambientali e del contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera, ai sensi del d.m. 11 ottobre 2017	62
19.1	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA	63
19.2	METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI PER I CRITERI DI NATURA QUALITATIVA	63
19.3	FORMULE PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DEGLI ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA	64
20	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	64
19.1	APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	64
19.2	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	65
19.3	APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	66
19.4	INVERSIONE DELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.....	66
20.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	67
21.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	67
22.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	69
23.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	69
25.	PROTOCOLLO DI LEGALITÀ	71

1. PREMESSE

Con determina a contrarre prot n. 6995 del 18/08/2021, questa Amministrazione ha deliberato di affidare i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii ("Codice dei Contratti pubblici", d'ora in avanti anche "Codice" o "D.Lgs. n. 50/2016"), relativi alle indagini preliminari (compresi la relazione geologica la verifica preventiva dell'interesse archeologico), alla progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento anche dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per l'intervento di demolizione e ricostruzione della nuova Caserma del Comando dei Carabinieri "Parco" di Castelsantangelo sul Nera (MC), Via Vittazzi n.71 (MCB0369).

L'intervento rientra fra quelli individuati nel programma approvato con l'Ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018 del "Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016" (d'ora in avanti definito anche "Commissario straordinario"), sostituita ed integrata dall'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 109 del 23 dicembre 2020. L'immobile è indicato nell'Allegato 1 all'Ordinanza da ultimo citata.

L'affidamento avverrà mediante **procedura aperta** (di rilievo comunitario) ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 2, del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) e 60 del D.Lgs. 50/2016 e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del Codice, oltretutto nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida ANAC n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e, successivamente, con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Castelsantangelo sul Nera (MC).

CIG: 8856903392

CUP: G42J18009420001

CPV: 71250000-5

Il termine della presentazione delle offerte è fissato per le ore **12:00** del **27/09/2021**.

Le offerte dovranno pervenire unicamente attraverso il Sistema telematico Consip S.p.A., descritto nel seguito, all'URL <https://acquistinretepa.it>.

La **prima seduta pubblica** della Gara si terrà il giorno **28/09/2021** alle ore **10:00** in modalità telematica.

La gara è stata indetta mediante bando trasmesso in data 26/08/2021 all'ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali dell'Unione Europea, pubblicato sulla G.U.R.I. – V Serie Speciale – Contratti Pubblici N. 101 del 01/09/2021, sul profilo di committente www.agenziademanio.it, sul sito del Ministero delle Infrastrutture nonché inviato all'Osservatorio dei contratti pubblici con indicazione degli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, per estratto, sui quotidiani nazionali e locali, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, adottato in attuazione dell'art. 73 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, le **spese di pubblicazione**¹ sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani dovranno essere rimborsate all'Agenzia del Demanio dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

In applicazione dell'art. 32 del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ss.mm.ii ("D.L. 189/2016"), il bando ed il presente disciplinare di gara sono stati sottoposti con esito positivo al **controllo preventivo** di legittimità da parte dell'Autorità

¹ Le spese di pubblicazione del bando sulla GURI e sui quotidiani ammontano ad €1.231,22 oltre IVA e rimborso bollo. Si precisa che i costi di pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sulla GURI e sui quotidiani verranno comunicati prontamente all'aggiudicatario.

Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, anche ANAC), nei termini stabiliti dall'Accordo di Alta Sorveglianza del 2 febbraio 2021 sostitutivo di quello siglato il 28 dicembre 2016. La presente procedura di affidamento è sottoposta a verifica preventiva nei termini indicati dall'art. 3 dell'Accordo suindicato.

In particolare, si precisa che, in attuazione del riferito art. 32 del D.L. 189/2016 e dell'art. 3 del suindicato Accordo di Alta Sorveglianza del 2 febbraio 2021, dovranno essere trasmessi all'ANAC, tramite l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, al fine della verifica preventiva, gli ulteriori atti della procedura di selezione indicati nel medesimo Accordo, ossia gli atti del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, il provvedimento di aggiudicazione, le proposte di risoluzione contrattuale o altri atti di autotutela.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'ing. Paolo Spagnoli, email paolo.spagnoli@agenziademanio.it – tel. 071/2899151.

1.1 II SISTEMA

La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo "*Sistema*"), conforme all'art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara.

L'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Marche (di seguito, per brevità, l'Amministrazione) si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider).

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente; b) il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005; c) la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l'offerta.

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A., conforme alle regole stabilite dal D.Lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Consip S.p.a. ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, l'Amministrazione, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.

Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non ne è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire all'Amministrazione tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla procedura.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
2. si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^{-6} secondi).

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D.Lgs. n. 82/2005.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema esonerano la Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e l'Amministrazione da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile la Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it, di lasciare i dati identificativi dell'impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.

1.2 GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, la stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Marche, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, Responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.

1.3 REGISTRAZIONE

Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della

Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una *userid* e una *password* (d'ora innanzi anche "*account*"). L'*account* è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il titolare dell'*account* è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement. L'*account* creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'*account* riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'*account* all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, **Allegato VI**), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara può essere reperita sul sito www.acquistinretepa.it e sul sito istituzionale www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Gare e Aste - Servizi Tecnici e Lavori) e comprende:

- 1) Bando di Gara;
- 2) Determina a Contrarre
- 3) Il presente Disciplinare di Gara, con i relativi Allegati:
 - I. Modello Domanda di Partecipazione;
 - II. DGUE concorrente (Editabile);
 - III. Dichiarazione Integrativa;
 - IV. Patto di Integrità
 - V. Informativa trattamento dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679;
 - VI. Regole del Sistema e-Procurement della Pubblica Amministrazione;
 - VII. Tabella di riepilogo dei requisiti professionali;
 - VIII. Schemi per il criterio di valutazione B.2 (Tav. 1 e Tav. 2)
- 4) Capitolato Tecnico Prestazionale, con i relativi Allegati:
 - A. MCB0369-ADM-DOCINDPRO-XX-RT-Z-G00001_DIP"
 - B. Determinazione dei Corrispettivi
- 5) Schema di Contratto;
- 6) Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A. – Invitalia, che è riprodotto nel successivo art. 26 e

nel contratto d'incarico, la cui mancata accettazione costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012.

La documentazione tecnica è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 11 ottobre 2017 recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici».

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura **esclusivamente** attraverso la sezione del Sistema - Messaggistica di Portale (RDO) riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre **le ore 18:00 del giorno 13/09/2021**. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e attraverso la predetta sezione del Sistema. **Non verranno evase le richieste di chiarimento pervenute in modalità differente da quella indicata o successivamente ai termini indicati.**

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, **le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 20/09/2021 in formato elettronico**, mediante pubblicazione in forma anonima sulla pagina del sito istituzionale dedicata alla presente procedura. Ai concorrenti abilitati verrà inoltre inviata una comunicazione con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.

2.2 COMUNICAZIONI

Anche ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs.n. 50/2016, l'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita "*Area comunicazioni*" ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'OFFERTA.

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l'Amministrazione lo riterrà opportuno, l'Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area del Sistema ad essa riservata.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa all'ausiliaria.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento di servizi attinenti all'architettura ed ingegneria ed è finalizzato alla demolizione ed alla conseguente ricostruzione della nuova Caserma del Comando dei Carabinieri "Parco" di Castelsantangelo sul Nera (MC), Via B. Vittazzi n.71 (MCB0369), come meglio descritto nel Documento di indirizzo alla progettazione allegato alla presente procedura.

Ai sensi dell'art. 51 del Codice, l'appalto è costituito da un **unico lotto**.

L'appalto prevede l'esecuzione di una pluralità di servizi, per il cui dettaglio si rimanda al Capitolato Tecnico Prestazionale, articolati come di seguito:

- **Servizi relativi all'appalto principale:**

A. Indagini geologiche e idrogeologiche (indagini in situ e di laboratorio); relazione geologica (redatta ai sensi del combinato disposto dell'art. 23, comma 3, e dell'art. 216, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 in conformità alle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. 207/2010); verifica preventiva di interesse archeologico e redazione della relazione archeologica; studi propedeutici di dimensionamento e di stima economica;

B. Elaborazione della Progettazione definitiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione;

- **Servizi c.d. Opzionali** (ai sensi dell'art.111 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 4, comma 4, Ord. 56/2018 del Commissario Straordinario, affidabili dalla Stazione Appaltante, senza una nuova procedura di gara):

C. Direzione lavori (DL), Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e ulteriori attività successive alla fine lavori, come indicato al punto 3.2 del presente disciplinare.

Si ribadisce che l'oggetto della prestazione, relativa alla progettazione, meglio dettagliata nel capitolato tecnico prestazionale, è comprensiva della redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni da parte degli Enti competenti e di tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile e appaltabile.

L'affidamento sarà immediatamente efficace in relazione alle attività di progettazione.

Per le attività di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e per le attività di aggiornamento catastale, l'affidamento opzionale è, invece, subordinato all'approvazione del progetto da parte del Commissario Straordinario per la Ricostruzione ed all'esercizio della facoltà di cui al par. 3.2 del presente Disciplinare, ai sensi dell'art. 4 dell'O.C.S.R. n. 56/2018 e dell'art. 111 comma 1 del D.Lgs 50/2016, nonché all'effettivo avvio dei lavori. Qualora non si dovessero attivare le prestazioni professionali di tipo opzionale ovvero non si dovesse dare corso all'esecuzione dei lavori, nulla sarà dovuto all'Affidatario per tali attività.

Per l'esecuzione di tutte le attività sopraelencate, l'importo complessivo a base di gara, al netto di IVA e oneri previdenziali professionali e assistenziali, è pari ad € 279.570,32 (euro duecentosettantanovemilacinquecentosettanta/32), di cui € 914,70 (novecentoquattordici/70) quali costi della manodopera e € 457,35 (quattrocentocinquantesette/35) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Tabella n. 1 – Importo a Base di Gara

IMPORTO A BASE DI GARA	DI CUI COSTI DELLA MANODOPERA	DI CUI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
€ 279.570,32	€ 914,70	€ 457,35

L'importo dei **costi per la sicurezza** per i rischi di interferenze pari a € 457,35 è relativo agli apprestamenti di sicurezza da adottarsi per le fasi di indagini geologiche *in situ*.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara *non* comprende i costi della manodopera per la parte del servizio di natura prettamente intellettuale. Il **costo della manodopera**, stimato per le sole attività da compiersi con impiego di mezzi d'opera e relativo personale nell'ambito delle indagini preliminari, è stato stimato in € 914,70.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del Decreto Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del Codice" (in seguito: D.M. 17.6.2016) e – laddove le prestazioni non siano contemplate in atti normativi di riferimento – con stime analitiche.

L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni dalla documentazione di gara e delle ulteriori prestazioni offerte in sede di gara. L'importo si intende fisso e invariabile per tutta la durata del contratto; non sarà pertanto riconosciuta alcuna maggiorazione dello stesso né abbuono in caso di aumento di costi derivante da qualsivoglia ragione.

L'appalto è finanziato con le risorse del "**Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate**", di cui all'art. 4 del D.L. n. 189 del 2016, come previsto dall'art. 11 dell'Ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018.

Nelle tabelle che seguono sono indicati gli importi delle attività e le prestazioni oggetto della procedura di gara, per il cui dettaglio si rimanda al Capitolato Tecnico Prestazionale.

Tabella n. 2 – Riepilogo complessivo delle Prestazioni

Categorie d'opera	DM 17/06/2016	Descrizione	Grado di complessità G	Costo singole opere V	Codici Prestazione affidate Q	IMPORTI PER CATEGORIE C.P. + SPESE	IMPORTI PER CATEGORIE C.P. + SPESE + SICUREZZA Esclusi oneri ed Iva
EDILIZIA	E.15	Indagini Geologiche	-	-	Indagini geologiche	€ 9.147,00	€ 9.604,35
EDILIZIA	E.15	Caserme con corredi tecnici di importanza corrente	0,95	756.800,00 €	Qbl.10 Qbl.01, Qbl.02 Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05, Qbll.06, Qbll.07, Qbll.08, Qbll.17, Qbll.18, Qbll.19, Qbll.20, Qbll.21, Qbll.07 Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.04, Qcl.05, Qcl.06, Qcl.10, Qcl.12 Pratiche catastali	€ 103.772,18	€ 103.772,18
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	0,95	140.480,00 €	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.10 Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05, Qbll.08, Qbll.09, Qbll.10, Qbll.11, Qbll.12, Qbll.13 Qbll.17, Qbll.18, Qbll.20, Qbll.21, Qbll.07 Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.04, Qcl.05, Qcl.06, Qcl.10, Qcl.12	€ 31.417,48	€ 31.417,48
STRUTTURE	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	0,90	281.120,00 €	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.10 Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05, Qbll.08, Qbll.09, Qbll.10, Qbll.11, Qbll.12, Qbll.13, Qbll.17, Qbll.18, Qbll.20, Qbll.21, Qbll.07 Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.04, Qcl.05, Qcl.06, Qcl.10, Qcl.12	€ 51.135,13	€ 51.135,13

IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	0,75	84.320,00 €	Qbl.01, Qbl.02 Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05, Qbll.08, Qbll.17, Qbll.18, Qbll.20, Qbll.21, Qblll.07 Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.04, Qcl.05, Qcl.06, Qcl.10, Qcl.12	€ 14.506,57	€ 14.506,57
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85	168.640,00 €	Qbl.01, Qbl.02 Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05, Qbll.08, Qbll.17, Qbll.18, Qbll.20, Qbll.21, Qblll.07 Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.04, Qcl.05, Qcl.06, Qcl.10, Qcl.12	€ 27.213,69	€ 27.213,69
IMPIANTI	IA.04	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	1,30	168.640,00 €	Qbl.01, Qbl.02 Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05, Qbll.08, Qbll.17, Qbll.18, Qbll.20, Qbll.21, Qblll.07 Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.04, Qcl.05, Qcl.06, Qcl.10, Qcl.12	€ 41.620,93	€ 41.620,93
TOTALE PRESTAZIONI (C.P + SPESE):						€ 279.112,97	
TOTALE PRESTAZIONI (C.P + SPESE + SICUREZZA):							279.570,32 €
DI CUI MANODOPERA:						914,70 €	
DI CUI SPESE ED ONERI ACCESSORI:						30.969,40 €	
DI CUI SICUREZZA (NON SOGGETTA A RIBASSO):						457,35 €	
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO:						279.112,97 €	

In ragione di quanto previsto dall'art. 48, comma, 2 del Codice, si evidenzia che la **prestazione principale** è quella relativa a: E15 EDILIZIA e le **prestazioni secondarie** sono costituite da attività relative a categoria e ID: S03, S04 – STRUTTURE, IA.01, IA.02, IA.04 – IMPIANTI:

Tabella n. 3 – Prestazione Principale

Prestazione	Cat. e ID	IMPORTO
Principale	E.15	€ 112.919,18
Secondaria	S.03	€ 31.417,48
Secondaria	S.04	€ 51.135,13
Secondaria	IA.01	€ 14.506,57
Secondaria	IA.02	€ 27.213,69
Secondaria	IA.04	€ 41.620,93

*L'importo della prestazione principale è dato dalla somma di 118.598,80 € relativo alle prestazioni tecniche affidate e €13.632,96 stimato quale corrispettivo per le indagini e le istruttorie di accatastamento, risultando quest'ultime imputate nella categoria/Id E.15, così come esplicitato nella tabella dei corrispettivi allegata al capitolato.

3.1 APPALTO PRINCIPALE

Tabella n. 4 – Oggetto dell'appalto principale

APPALTO PRINCIPALE			
Fase	Descrizione breve dei servizi	Importi in euro	
A	A1	Indagini geologiche, geotecniche e idrogeologiche	9.147,00 €
	A2	di cui manodopera (10%)	914,70 €
	A3	Oneri della Sicurezza A1 (5%)	457,35 €
	A4	Rilievo Planoaltimetrico	1.071,32 €
	A5	Relazione Geologica	4.662,52 €
	A6	Relazione Archeologica	1.403,13 €
	A7	Dimensionamenti Propedeutici	14.250,54 €
	A8	Spese A4+A5+A6+A7 (10%)	2.138,75 €
	FASE A - Totale A1+A4+A5+A6+A7 (comprensivo delle spese):		32.673,26 €
FASE A - Totale (comprensivo delle spese ed oneri di sicurezza):		33.130,61 €	
B	B1	Relazione Paesaggistica	1.071,32 €
	B2	Relazione di inserimento urbanistico	1.606,98 €
	B3	Progettazione definitiva + CSP	93.742,21 €
	B4	Spese B1+B2+B3 (10%)	9.374,22 €
FASE B - Totale (comprensivo delle spese):		103.116,44 €	
TOTALE FASI A+B (incluse spese):		135.789,70 €	
TOTALE FASI A+B (Inclusi spese e oneri della sicurezza):		136.247,05 €	

La progettazione dovrà essere redatta:

- mediante l'utilizzo del *"Prezzario unico del cratere del Centro Italia"*, di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. 189/2016, approvato con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 78 del 2 agosto 2019; qualora determinate voci di elenco relative alle attività in oggetto non siano presenti nel citato Prezzario Unico, per la redazione della progettazione dovrà essere utilizzato il Prezzario Regionale o, se anch'esso carente delle voci richieste, il Prezzario in vigore nelle Regioni limitrofe o, in ultima analisi, Nuovi Prezzi debitamente concordati ed utilizzando i prezzi elementari;
- tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 11 ottobre 2017 (in G.U. n. 259 del 6 novembre 2017), recante *"Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici"*.

Il **valore dell'appalto principale** ammonta a complessivi **€ 136.247,05** (euro centotrentaseimiladuecentoquarantasette/05) al netto di IVA e oneri previdenziali, di cui € 457,35 (euro quattrocentocinquantesette/35) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 914,70 (euro novecentoquattordici/70) quali costi della manodopera;

L'importo dei **costi per la sicurezza** per i rischi di interferenze è complessivamente pari a **€ 457,35** (euro quattrocentocinquantesette/35), ed è relativo agli apprestamenti di sicurezza da adottarsi per le fasi di indagini/prove/sondaggi in sito. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, l'importo complessivo posto a base di gara comprende anche i **costi della manodopera** che, in ragione delle attività che compongono l'appalto e per le sole attività da compiersi con impiego di mezzi d'opera e relativo personale nell'ambito delle indagini preliminari sono stimati dalla Stazione Appaltante in complessivi **€ 914,70** (euro novecentoquattordici/70). Detti costi non comprendono la parte del servizio di natura prettamente intellettuale.

Tabella n. 5 – Categorie, ID e tariffe: riassuntiva degli oneri per le prestazioni secondo le categorie di cui al DM 17/06/2016 – comprese le spese ed inclusi i costi per la sicurezza.

LIVELLO	FASE E DESCRIZIONE	DM 17/06/2016	Classi e Categorie L. 143/49	Sommatoria prestazioni ΣQ_i	Corrispettivi C.P. + SPESE + SICUREZZA	IMPORTI PER CATEGORIE + SPESE + SICUREZZA	INCIDENZA CATEGORIE %	Importo netto Corrispettivi più spese e sicurezza (+ SPESE + SICUREZZA). Esclusi altri oneri ed Iva
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE	FASE A: INDAGINI GEOLOGICHE	E.15	I/c	-	9.604,35 €	9.604,35 €	7,05%	136.247,05 €
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE	FASE A: RILIEVO DEL LOTTO	E.15	I/c	0,0200	1.178,45 €	48.611,16 €	35,68 %	
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE	FASE A: ARCHEOLOGIA	E.15	I/c	0,01500	883,84 €			
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE	FASE A: DIMENSIONAMENTI PRELIMINARI	E.15	I/c	0,10000	5.892,26 €			
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	FASE B: PROGETTAZIONE DEFINITIVA + PSC	E.15	I/c	0,60000	40.656,61 €			
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE	FASE A: ARCHEOLOGIA	S.03	I/g	0,01500	258,27 €	15.306,86 €	11,23 %	

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE	FASE A: DIMENSIONAMENTI PRELIMINARI	S.03	I/g	0,10000	1.721,81 €			
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	FASE B: PROGETTAZIONE DEFINITIVA + PSC	S.03	I/g	0,62000	12.224,82 €			
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	FASE A: RELAZIONE GEOLOGICA	S.03	I/g	0,06400	1.101,96 €			
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE	FASE A: ARCHEOLOGIA	S.04	IX/b	0,01500	401,33 €	26.100,27 €	19,16 %	
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE	FASE A: DIMENSIONAMENTI PRELIMINARI	S.04	IX/b	0,10000	2.675,57 €			
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	FASE B: PROGETTAZIONE DEFINITIVA + PSC	S.04	IX/b	0,62000	18.996,56 €			
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	FASE A: RELAZIONE GEOLOGICA	S.04	IX/b	0,13264	4.026,81 €			
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE	FASE A: DIMENSIONAMENTI PRELIMINARI	IA.01	III/a	0,10000	953,45 €	6.483,43 €	4,76 %	
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	FASE B: PROGETTAZIONE DEFINITIVA + PSC	IA.01	III/a	0,49000	5.529,98 €			
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE	FASE A: DIMENSIONAMENTI PRELIMINARI	IA.02	III/b	0,10000	1.752,39 €	11.916,20 €	8,75 %	
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	FASE B: PROGETTAZIONE DEFINITIVA + PSC	IA.02	III/b	0,49000	10.163,81 €			
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE	FASE A: DIMENSIONAMENTI PRELIMINARI	IA.04	III/c	0,10000	2.680,12 €	18.224,77 €	13,37 %	
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	FASE B: PROGETTAZIONE DEFINITIVA + PSC	IA.04	III/c	0,49000	15.544,65 €			

L'importo a base di gara rappresenta il valore complessivo del corrispettivo stimato per l'espletamento di tutte le attività previste per il servizio richiesto.

3.2 APPALTO OPZIONALE

Ai sensi dell'art. 111 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 4, comma 4, dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 56 del 10 maggio 2018 e ss.mm.ii. e secondo le modalità previste dall'art.16 dello schema di Contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare al progettista aggiudicatario, anche l'esecuzione delle prestazioni professionali di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per un importo stimato pari ad € **143.323,27** € (centoquarantatremilatrecentoventitre/27), Iva ed oneri previdenziali esclusi.

Tabella n. 6 – Oggetto dell'appalto opzionale

APPALTO OPZIONALE			
Fase	Descrizione breve dei servizi	Importi in euro	
C	C1	Direzione Lavori	85.645,239 €
	C2	Coordinamento della sicurezza in esecuzione (CSE)	35.626,32 €
	C3	Spese C 1+ C 2 (15%)	18.190,73 €
	C4	Pratiche per accatastamenti	3.510,00 €
	C5	Spese C 4 (10%)	351,00 €

	FASE C - Totale (comprensivo delle spese):	143.323,27 €
TOTALE FASE C (incluse spese):		143.323,27 €

Si riporta di seguito il dettaglio delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, relative all'appalto opzionale:
Tabella n. 7 – Categorie, ID e tariffe: riassuntiva degli oneri per le prestazioni secondo le categorie di cui al DM 17/06/2016 – comprese le spese ed inclusi i costi per la sicurezza.

LIVELLO	FASE E DESCRIZIONE	DM 17/06/2016	Classi e Categorie e L. 143/49	Sommatoria prestazioni ΣQ_i	Corrispettivi CP + SPESE +SICUREZZA	IMPORTI PER CATEGORIE + SPESE +SICUREZZA	INCIDENZA CATEGORIE %	Importo netto Corrispettivi più spese ed oneri accessori (+ SPESE +SICUREZZA). Esclusi oneri e IVA
ESECUZIONE DEI LAVORI	FASE C: DIREZIONE LAVORI + CSE	E.15	I/c	0,83278	51.300,02 €	55.161,02 €	38,5%	143.323,27 €
ESECUZIONE DEI LAVORI	FASE C: DIREZIONE LAVORI + CSE	E.15	I/c	-	3.861,00 €			
ESECUZIONE DEI LAVORI	FASE C: DIREZIONE LAVORI + CSE	S.03	I/g	0,89500	16.110,63 €	16.110,62 €	11,2%	
ESECUZIONE DEI LAVORI	FASE C: DIREZIONE LAVORI + CSE	S.04	IX/b	0,89500	25.034,84 €	25.034,84 €	17,5%	
ESECUZIONE DEI LAVORI	FASE C: DIREZIONE LAVORI + CSE	IA.01	III/a	0,83500	8.323,14 €	8.323,14 €	5,8%	
ESECUZIONE DEI LAVORI	FASE C: DIREZIONE LAVORI + CSE	IA.02	III/b	0,83500	15.297,50 €	15.297,50 €	10,7%	
ESECUZIONE DEI LAVORI	FASE C: DIREZIONE LAVORI + CSE	IA.04	III/c	0,83500	23.396,16 €	23.396,16 €	16,3%	

La presente opzione trova fondamento nella necessità di garantire, oltre l'uniformità dei processi, immediatezza e repentinà nell'individuazione, per la fase esecutiva, dell'operatore incaricato delle attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, in considerazione delle ragioni di urgenza legate alla realizzazione dell'intervento di cui trattasi.

Resta inteso, in ogni caso, che, qualora l'Agenzia non esercitasse l'anzidetta facoltà di affidamento opzionale, l'Aggiudicatario non potrà pretendere al riguardo nessun indennizzo, risarcimento o compenso di alcun genere.

3.3 VALORE COMPLESSIVO

Per l'esecuzione di tutte le attività sopraelencate, l'importo complessivo a base di gara, al netto di IVA e oneri previdenziali professionali e assistenziali, è pari ad **€ 279.570,32 (euro duecentosettantanovemilacinquecentosettanta/32)**, di cui **€ 914,70** (novecentoquattordici/70) quali costi della manodopera e **€ 457,35** (quattrocentocinquantesette/35) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, suddiviso, come di seguito riepilogato:

- **valore dell'appalto principale: € 136.247,05** (euro centotrentaseimiladuecentoquarantesette/05) al netto di IVA e oneri previdenziali, di cui € 457,35 (euro quattrocentocinquantesette/35) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 914,70 (euro novecentoquattordici/70) quali costi della manodopera;
- **valore dell'appalto relativo ai servizi cd. opzionale: € 143.323,27 €** (centoquarantatremilatrecentoventitre/27), al netto di IVA e oneri previdenziali, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice, l'importo complessivo posto a base di gara comprende, come da tabella sovrastante, i **costi della manodopera** che, in ragione delle attività che compongono l'appalto e per le sole attività da compiersi con impiego di mezzi d'opera e relativo personale nell'ambito delle indagini geologiche sono stimati dalla Stazione Appaltante in complessivi **€ 914,70** (euro novecentoquattordici/70). Detti costi *non* riguardano la parte del servizio di natura prettamente intellettuale.

Tabella n. 8 – Ripartizione del valore complessivo

RIEPILOGO	
APPALTO PRINCIPALE Fasi prestazionali	Corrispettivi
	CP + Spese + Sicurezza
A) RILIEVO DEL LOTTO + INDAGINI PROPEDEUTICHE GEOLOGICHE + RELAZIONE GEOLOGICA + VERIFICHE ARCHEOLOGICHE + STUDI PROPEDEUTICI	€ 33.130,61
B) PROGETTAZIONE DEFINITIVA + CSP	€ 103.116,44
AMMONTARE APPALTO PRINCIPALE €	
€ 136.247,05	
APPALTO OPZIONALE Fasi prestazionali	Corrispettivi
	C.P. + Spese
D) DIREZIONE LAVORI + CSE	€ 143.323,27
AMMONTARE APPALTO OPZIONALE €	
€ 143.323,27	
Importo totale a base di gara (A+B+C) €	€ 279.570,32
di cui Costi della manodopera	€ 914,70
di cui Costi per la sicurezza non soggetto a ribasso (sono presenti soltanto nell'Appalto Principale)	€ 457,35
Importo soggetto a ribasso = Importo totale a base di gara - costi della sicurezza	€ 279.112,97

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del Decreto Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del Codice" (in seguito: D.M. 17.6.2016).

Gli importi sia del Contratto principale sia di quello opzionale devono ritenersi remunerativi di tutte le prestazioni richieste dai documenti di gara nonché delle eventuali ulteriori prestazioni offerte in sede di gara. Gli importi si intendono fissi e invariabili per tutta la durata del contratto; non sarà pertanto riconosciuta alcuna maggiorazione né abbuono in caso di aumento di costi derivante da qualsivoglia ragione se non per le modifiche consentite nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

L'appalto è finanziato interamente con le risorse del "**Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate**", di cui all'art. 4 del D.L. 189/2016, come previsto dall'art. 11 dell'Ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018.

La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata, ai sensi dell'art. 24, comma 8 bis, del Codice.

4. DURATA

La durata del servizio posto a base di gara è di **90 giorni complessivi**, al netto della Direzione Lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ed altre attività, come indicato nella seguente tabella:

Tabella n. 9 – Durata delle fasi del servizio

Fase	Attività	Durata Prevista	Decorrenza
A	Indagini geologiche, relazione geologica, relazione archeologica, Rilievo, Dimensionamenti e propedeutici e stime preliminari	30 giorni	Dal Verbale di avvio delle attività da parte del DEC
B	Progettazione definitiva + CSP	60 giorni	Dalla verifica del servizio (Fase A) e accettazione dell'ipotesi progettuale da parte del RUP/DEC
C (opzionale)	Direzione Lavori + CSE + ulteriori attività	da definire sulla base dei tempi determinati per l'appalto dei lavori	Avvio attività da parte del RUP (dopo l'approvazione del Commissario straordinario del progetto)

Relativamente ai termini di cui sopra si precisa quanto segue:

- il cronoprogramma indicato è al netto dei tempi per il rilascio di pareri/ nulla osta da parte delle Amministrazioni competenti e/o di quelle usuarie;
- per ciascuna fase, il Direttore di esecuzione del contratto (DEC) procederà a comunicare l'avvio della prestazione mediante invito formale da cui decorrono i termini sopra indicati per le specifiche prestazioni;
- è opportuno precisare che i termini contrattuali potranno essere sospesi quando ricorrano i presupposti di cui all'art. 23 del D.M. n. 49/2018, ovvero in presenza di eventuali autorizzazioni ovvero pareri necessari, che dovranno essere resi dagli Enti competenti non direttamente coinvolti nella presente procedura. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, i medesimi termini decorreranno nuovamente con la ripresa dell'esecuzione, ai sensi del medesimo articolo;
- con riferimento alle attività opzionali di "*Direzione dei lavori + CSE+ altre attività*", per la stima del tempo di esecuzione del servizio si considererà come base di calcolo il termine previsto nel contratto di affidamento dei relativi lavori. La durata di tale prestazione sarà, pertanto, pari all'effettiva durata prevista per i lavori da realizzare e tutti gli adempimenti normativi connessi;
- con riferimento alla prestazione di Assistenza al Collaudo, la stessa sarà vincolata alla conclusione definitiva delle attività di Collaudo dell'opera, che si intende raggiunta con l'emissione del certificato di collaudo o alla analoga certificazione prevista dalla norma;
- per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali è applicabile una penale pari allo **1,00 per mille** del corrispettivo contrattuale, e comunque non superiore al 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità descritte nel Capitolato tecnico prestazionale al par. 14.
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 dell'Ordinanza 56/2018, i progetti definitivi una volta predisposti sono sottoposti all'approvazione della Conferenza permanente o Regionale a norma dell'art. 16, comma 3, lett. a-bis) del D.L. 189/2016;
- a norma di quanto previsto dall'art. 4, comma 5, dell'Ordinanza 56/2018, il termine complessivo per la progettazione è sospeso per tutto il tempo necessario all'esame del progetto definitivo da parte della Conferenza Permanente o Regionale ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettera a-bis del Decreto Legge 189/2016.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dal D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016 n. 263, in ragione della forma di partecipazione del concorrente.

In particolare sono ammessi a partecipare:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Come previsto dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC) 2018, le prove di laboratorio su terre e rocce devono essere effettuate a cura di un **laboratorio** dotato delle qualificazioni di cui all'art. **59 del D.P.R. 380/2001**.

Le prestazioni di cui al punto precedente possono essere eseguite dal concorrente stesso, qualora il laboratorio qualificato e/o autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 380/2001 sia inserito nella sua struttura operativa, sia in maniera stabile che attraverso la partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, ovvero le prestazioni possono essere subappaltate ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31, comma 8, e 105 del Codice.

Resta inteso che, con riguardo a tali prestazioni, è ammessa la partecipazione anche dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. a) del Codice ed in tal caso è richiesta l'iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all'art. 30 del D.L. 189/2016.

Sono inoltre ammessi i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett.a) del Codice per l'espletamento delle attività di indagine geologica, geognostica nonché delle attività di indagine in generale previste dall'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, laddove l'operatore economico intenda inserire nella struttura operativa in maniera stabile i soggetti esecutori di dette prestazioni e limitatamente alla sola esecuzione delle stesse.

Anche con riferimento all'attività propria dell'archeologo, laddove non partecipi in proprio quale componente di un RTP, lo stesso potrà essere legato da un rapporto giuridico/contrattuale anche con un operatore non riconducibile ai soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016, purché quest'ultimo partecipi al raggruppamento limitatamente alle prestazioni di spettanza dell'archeologo.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I medesimi divieti sussistono per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è socio, amministratore, dipendente, consulente, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

I **consorzi stabili** di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di **consorzi stabili**, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le **aggregazioni di rete** (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, **l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale** può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. **24, comma 7, del Codice**, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

I **raggruppamenti temporanei** devono inoltre prevedere la presenza, quale progettista, di un **professionista abilitato da meno di cinque anni** all'esercizio della professione ai sensi dell'art. 4 del D.M. Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 n. 263.

Inoltre, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del Codice, per i Raggruppamenti Temporanei costituiti ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera c) ovvero da soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. Infrastrutture del 2 dicembre 2016 n. 263 devono essere posseduti da ciascuno dei partecipanti al Raggruppamento Temporaneo.

Ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del Codice, l'operatore economico deve indicare la **persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche**.

Ai sensi del medesimo art. 24, comma 5 del Codice, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel **Patto di Integrità** e di quelle contenute nel "**Protocollo quadro di legalità**" sottoscritto in data 26 luglio 2017 dal Commissario Straordinario, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa, il cui contenuto è riportato nel successivo par. 25 e nel contratto di incarico, costituisce **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190.

N.B.: **Sono esclusi** gli operatori economici per i quali sussistono le condizioni di concentrazione degli incarichi di cui all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33/2017 e ss.mm.ii., che dispone quanto segue:

- è vietato il conferimento di incarichi di progettazione architettonica, progettazione impiantistica, progettazione strutturale, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per un importo massimo di lavori pari o superiore, complessivamente, ad € 50.000.000,00 (euro cinquantamilioni/00);
- indipendentemente dall'importo dei lavori, nessun operatore economico può assumere un numero di incarichi professionali superiore a quindici;
- il numero massimo di incarichi conferibili, relativamente al collaudo statico è pari a trenta;
- ferme le incompatibilità ed i divieti di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016, i limiti sopra previsti sono cumulabili tra loro e si applicano agli operatori economici di cui all'art. 46 del medesimo decreto.

Su motivata istanza dell'operatore economico iscritto nell'Elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016 e s.m.i., che abbia già espletato un numero di incarichi afferenti ad interventi di ricostruzione pubblica ammessi a contributo superiore al 70% dei limiti previsti, può essere autorizzata, per un sola volta, con apposito provvedimento del Commissario straordinario del Governo, l'assunzione di incarichi oltre i limiti suddetti, alle condizioni e nei limiti previsti nell'Ordinanza n. 33/2017. **L'eventuale predetta autorizzazione deve essere ottenuta prima della partecipazione alla presente procedura e prodotta unitamente alla domanda di partecipazione;**

- la stazione appaltante provvede a comunicare gli incarichi di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e di collaudo statico conferiti agli operatori economici iscritti nell'Elenco speciale previsto dall'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016 e s.m.i., ai fini dell'annotazione nell'Elenco medesimo. L'inosservanza dei limiti massimi previsti comporta la cancellazione del professionista dall'Elenco speciale predetto e determina, altresì, l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 4, comma 4, dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 29 del 9 giugno 2017;
- **il professionista in sede di partecipazione alla procedura per l'affidamento degli incarichi di cui sopra e al momento dell'assunzione dell'incarico provvede ad attestare, tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, di non aver superato e di non superare i limiti di cui sopra.** L'inosservanza dell'obbligo di cui al precedente periodo determina l'esclusione del professionista dalla procedura ovvero l'inconferibilità dell'incarico.

Sono esclusi le *società di professionisti e società di ingegneria* concorrenti che non sono in possesso dei requisiti di regolarità contributiva di cui all'art. 8 del D.M. 263/2016.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei seguenti paragrafi. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono **inammissibili** le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46, comma 2, del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il concorrente ai fini della partecipazione dovrà possedere i requisiti di idoneità professionale, sia con riferimento agli operatori economici sia con riferimento ai professionisti del Gruppo di lavoro, di seguito dettagliati:

Requisiti del concorrente:

- a. Requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263.** Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b. (Per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta

registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- c. **Iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016 e ss mm.ii.** Il requisito deve essere posseduto da tutti i professionisti che eseguono incarichi di progettazione, di coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e di direzione dei lavori, di collaudo statico, di redazione della relazione geologica, di svolgimento della verifica preventiva di interesse archeologico e di predisposizione della relazione archeologica, ai fini della partecipazione alla gara.

L'iscrizione all'Elenco Speciale di cui all'art. 34 del D.L. 186/2016 è richiesta per ciascun soggetto di cui all'art. 46 del Codice partecipante in forma singola ovvero componente in forma associata (compreso l'archeologo).

Per la verifica del requisito, la stazione appaltante consulta d'ufficio l'elenco speciale pubblicato sul sito <https://professionisti.sisma2016.gov.it/elenco> oppure contatta la segreteria della Struttura commissariale.

NB:

Secondo la Struttura commissariale, coloro che svolgono prestazioni specialistiche, connesse o comunque afferenti all'attività di progettazione oggetto della presente procedura, per le quali non è prescritta l'iscrizione in apposito albo, possono, in luogo dell'iscrizione all'elenco speciale, fino a quando perdurerà la condizione di oggettiva impossibilità alla presentazione di iscrizione, produrre una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 38, 46, e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, attestante l'esercizio di attività professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione in un elenco della Pubblica Amministrazione ovvero di un ente pubblico nonché il possesso dei requisiti prescritti ai fini della iscrizione nel citato "elenco speciale dei professionisti".

- d. *(Relativamente ai soli soggetti ex art. 45 del Codice deputati all'esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche e comunque rientranti nelle attività di cui all'art. 31, comma 8, del Codice)* **Iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori** ex art. 30 del D.L. 189/2016.
- e. *(Relativamente ai soggetti deputati all'esecuzione prove di laboratorio).* **Requisiti di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e Iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori** ex art. 30 del D.L. 189/2016;
- f. *(Laddove un operatore economico di cui all'art. 45 del Codice venga associato al RTP per garantire la presenza dell'archeologo nel gruppo di lavoro)* **Iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori** ex art. 30 del D.L. 189/2016, fermo restando che il soggetto deputato alla verifica preventiva dell'interesse archeologico ed alla redazione della relazione archeologica dovrà essere iscritto all'Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 DL. 189/2016.

Per la comprova dei requisiti la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Requisiti del Gruppo di lavoro:

Ai fini dell'espletamento dell'incarico una "**Struttura Operativa Minima**" composta dalle seguenti professionalità, nominativamente indicate in sede di presentazione dell'offerta²:

² Le professionalità minime del gruppo di lavoro in ragione dell'oggetto dell'appalto e della natura dei servizi da affidare devono essere garantite da soggetti di cui all'art. 46 del D.lgs. 50/2016.

Tabella n. 10 – Struttura Operativa Minima

	RUOLO	REQUISITI	N.
1	Coordinatore Scientifico del gruppo di progettazione ex art. 24 comma 5 del D. Lgs. N. 50/2016	Laurea Magistrale o quinquennale in Ingegneria (Settore civile e ambientale) o Architettura e iscrizione al relativo Albo professionale da almeno 10 anni.	1 (può coincidere con altre figure)
2	Responsabile della Relazione Paesaggistica	Laurea Magistrale o quinquennale in Ingegneria (Settore civile e ambientale) o Architettura e iscrizione al relativo Albo professionale da almeno 10 anni	1 (può coincidere con altre figure)
3	Responsabile delle attività di progettazione edile e architettonica	Laurea Magistrale o Quinquennale in Ingegneria (Settore civile e ambientale) o Architettura e iscrizione al relativo Albo professionale da almeno 10 anni	Minimo 1 (può coincidere con altre figure)
4	Responsabile dell'attività di progettazione strutturale e della caratterizzazione geotecnica	Laurea Magistrale o Quinquennale in Ingegneria (Settore civile e ambientale) o Architettura e iscrizione al relativo Albo professionale da almeno 10 anni	Minimo 1 (può coincidere con altre figure)
5	Responsabile della progettazione impiantistica	Laurea Magistrale o Quinquennale in Ingegneria (Settore civile o ambientale) o Architettura e iscrizione al relativo Albo professionale da almeno 10 anni.	Minimo 1 (può coincidere con altre figure)
6	Responsabile della progettazione antincendio	Professionista tecnico abilitato ai sensi del D.M 05/08/2011 n.151 ed iscritto nel relativo elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.lgs 08/03/2006 n. 139	Minimo 1 (può coincidere con altre figure)
7	Progettista competente in acustica ambientale	Tecnico abilitato iscritto al proprio albo professionale e all'elenco dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica (art.2 L. 447/1995 – D.P.C.M. 31/03/1998) Istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (art. 21, comma 1 del D.Lgs 42/2017).	1 (può coincidere con altre figure)
8	Professionista abilitato alle funzioni di Coordinatore della sicurezza	Tecnico abilitato iscritto al proprio albo professionale in possesso di abilitazione ai sensi del Titolo IV, D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii. e in regola con l'obbligo di aggiornamento afferente i corsi con cadenza quinquennale della durata complessiva di quaranta ore (in particolare deve possedere i requisiti previsti dall'art. 98 del T.U. sulla Sicurezza).	1 (può coincidere con altre figure)
9	Geologo, Responsabile delle attività di indagini e prove geologiche e della relazione geologica	Laurea in Scienze Geologiche, abilitato all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo professionale da almeno cinque anni	1
10	Responsabile delle attività di rilievo planoaltimetrico, di rilievo delle preesistenze di contesto, della relazione delle interferenze	Diploma di Geometra o Laurea di Primo Livello (Triennale) o Laurea Quinquennale in Ingegneria o Architettura e iscrizione al relativo Albo professionale da almeno 5 anni.	1 (può coincidere con altre figure)
11	Responsabile dello sviluppo dei criteri CAM	Laurea Magistrale o Quinquennale in Architettura o Ingegneria ed iscritto nel relativo Albo. Un Professionista Tecnico responsabile per l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 11 ottobre 2017 recante «Criteri ambientali minimi	1 (può coincidere con altre figure)

		per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici» ed al DM 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012 recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento».	
12	Responsabile della verifica preventiva dell'interesse archeologico e della relazione archeologica	Laurea (Quinquennale o Specialistica) con successiva specializzazione o dottorato in Archeologia, in possesso dei requisiti di cui alla Fascia 1 per esercitare le attività previste dal D.M. 244/2019	1
13	Direttore dei lavori e Ufficio della Direzione Lavori	<u>Direttore Lavori</u> : Laurea Quinquennale in Ingegneria (settore civile e ambientale) o Architettura e iscrizione al relativo Albo professionale da almeno 10 anni.	min. 7 di cui: 1 D.L. ed almeno 1 D.O. e 1 I.C. (possono coincidere con altre figure), anche il responsabile BIM può coincidere con altre figure
14		<u>Direttore Operativo</u> : Laurea di Primo Livello (Triennale) o Quinquennale in Ingegneria (settore civile e ambientale) o Architettura e iscrizione al relativo Albo professionale da almeno 5 anni. Competenza specifica richiesta: edile	
15		<u>Direttore Operativo</u> : Laurea di Primo Livello (Triennale) o Quinquennale in Ingegneria (settore civile e ambientale) o Architettura e iscrizione al relativo Albo professionale da almeno 5 anni. Competenza specifica richiesta: strutture	
16		<u>Direttore Operativo</u> : Laurea di Primo Livello (Triennale) o Quinquennale in Ingegneria (settore civile e ambientale) o Architettura e iscrizione al relativo Albo professionale da almeno 5 anni. Competenza specifica richiesta: impianti	
17		<u>Ispettore di Cantiere</u> : Diploma di Geometra o Diploma di Perito Industriale o Laurea di Primo Livello (Triennale) o Quinquennale in Ingegneria o Architettura e iscrizione al relativo Albo professionale da almeno 5 anni.	
18		<u>Responsabile del processo BIM</u> : Tecnico con almeno 2 anni di esperienza nei processi BIM.	

E' possibile che diverse figure del gruppo di lavoro coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni e certificazioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto, ma con un unico responsabile (con l'eccezione del Coordinatore Scientifico per il quale è richiesta l'individuazione di un singolo professionista), ferma restando la necessità che l'Ufficio della Direzione Lavori sia composto da un Direttore dei Lavori, un Direttore Operativo e un Ispettore di Cantiere in possesso dei requisiti richiesti.

Stante il **divieto di subappalto della relazione geologica** sancito dall'art. 31, comma 8, del Codice, deve essere garantita la presenza di un **geologo** all'interno della più complessa struttura tecnica, in una delle seguenti forme:

- componente di un RT;
- associato di un'associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata;
- dipendente oppure consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal DM 2 dicembre 2016 n. 263.

Deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti che potranno essere presenti sia come componenti di una eventuale associazione temporanea di professionisti, sia in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con status di dipendente o di collaboratore della medesima.

Il concorrente dovrà indicare il nominativo, la qualifica professionale, i requisiti richiesti e gli estremi di iscrizione all'Albo/elenco richiesto o della certificazione necessaria per il professionista incaricato.

N.B. Nel caso di RTP, le professionalità della struttura operativa minima, legate da un rapporto giuridico/contrattuale di durata almeno pari a quella dell'appalto con mandataria o mandante, dovranno comunque essere responsabili delle attività oggetto dell'appalto ascrivibili alle prestazioni principali o secondarie in coerenza con la ripartizione delle parti del servizio indicata nella domanda di partecipazione.

In nessun caso sarà consentita, mediante attivazione del procedimento di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, la sostituzione in corso di gara dei singoli professionisti della struttura operativa minima, laddove venga riscontrato il mancato possesso in capo al singolo professionista dei titoli, iscrizioni e/o abilitazioni richieste per l'esecuzione dell'appalto, in conformità a quanto disposto dall'art. 24, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016, che richiede l'indicazione dei nominativi dei professionisti iscritti ad albi che svolgeranno l'incarico, nonché delle rispettive qualificazioni, già in sede di presentazione dell'offerta.

L'istituto di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 potrà pertanto essere utilizzato unicamente per chiarire il ruolo e i compiti effettivamente svolti dal singolo professionista debitamente qualificato e presente sin dall'inizio nella struttura operativa proposta ovvero per acquisire chiarimenti in merito al possesso da parte della struttura operativa originariamente indicata dal concorrente della necessaria qualificazione secondo quanto prescritto dal presente disciplinare, in termini di adeguatezza della struttura operativa esecutrice del servizio.

Avuto riguardo alle professionalità del gruppo di lavoro, si specifica che l'**avvalimento non è ammissibile** per i requisiti di idoneità professionale di cui al presente paragrafo, in quanto requisiti propri dell'affidatario. Tali requisiti, infatti, sono relativi alla mera e soggettiva idoneità professionale del professionista deputato all'esecuzione dell'incarico e quindi non sono surrogabili con l'avvalimento, il cui perimetro applicativo resta quello dei requisiti strettamente connessi alla prova della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente, così come richiesti nei documenti di gara.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Il concorrente comproverà il possesso del requisito di capacità economica e finanziaria attraverso:

- a) Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria ed architettura**, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, riferito ai migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo **pari all'importo posto a base di gara, pari a € 279.112,97** (Parte IV lettera B, punto 1a DGUE).

Il presente requisito viene quindi richiesto al precipuo fine di valutare l'affidabilità economico/finanziaria dei concorrenti in relazione alla rilevanza complessiva e strategica dei servizi da espletare, funzionali alla ricostruzione della Caserma dei Carabinieri, costituente un importante presidio per la sicurezza locale ed il contrasto alla criminalità, dislocato in un'area fortemente danneggiata dal sisma del 2016.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4, e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività **da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. Si precisa che la presentazione di documentazione alternativa deve essere previamente autorizzata dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (Linee guida ANAC n. 1/2016, punto 2.2.2.1. del § IV, Art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II, del Codice)

- a) **Un elenco di servizi di ingegneria e di architettura** espletati **negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando relativi a **lavori** appartenenti ad ognuna delle categorie e ID specificate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a una **volta** l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.

Tabella n. 11 – Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi

Classi e categorie opere			Grado di complessità G	Importo stimato dei lavori (euro)	Incidenza %	Coefficiente da 1 a 2	Importo qualificante (euro)
D.M. 17/06/2016	L. 143/1949	D.M. 18/11/1971					
E.15	I/c	I/b	0,95	766.404,35 €	47,61%	1,00	766.404,35 €
S.03	I/g	I/b	0,95	140.480,00 €	8,73%	1,00	140.480,00 €
S.04	IX/b	III	0,95	281.120,00 €	17,47%	1,00	281.120,00 €
IA.01	III/a	I/b	0,85	84.320,00 €	5,24%	1,00	84.320,00 €
IA.02	III/b	I/b	1,30	168.640,00 €	10,48%	1,00	168.640,00 €
IA.04	III/c	I/b	1,30	168.640,00 €	10,48%	1,00	168.640,00 €
TOTALI:				1.609.604,35 €	100,00%		1.609.604,35 €

***l'importo lavori stimato (ai fini del calcolo dei requisiti) è dato dalla somma di € 756.800,00 inerente la categoria E.15 più € 9.147,00 per indagini più € 457,35 per oneri di sicurezza.**

La comprova del requisito è fornita mediante elenco, con l'indicazione dei servizi di ingegneria e architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie elencate nello schema di cui alla Tabella, per il valore ivi richiesto, svolti nel periodo ivi indicato (ultimi dieci anni), completo delle relative date, degli importi e dei destinatari ed accompagnato, qualora i servizi siano stati presentati a favore di enti pubblici, dall'originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, ovvero, qualora si tratti di servizi prestati a privati, dai certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che dovrà fornire prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero dal certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture quietanzate relative alla prestazione medesima.

Questo requisito, in caso di raggruppamenti, può essere dimostrato cumulativamente dai componenti. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti.

- b) **Servizi “di punta” di ingegneria e architettura** espletati **negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi di punta per lavori analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, *come segue*.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Tabella n. 12 – Categorie, ID e importi minimi dei lavori per servizi di punta

Classi e categorie opere			Grado di complessità G	Importo stimato dei lavori (euro)	Incidenza %	Coefficiente da 0,4 a 0,8	Importo qualificante (euro)
D.M. 17/06/2016	L. 143/1949	D.M. 18/11/1971					
E.15	I/c	I/b	0,95	766.404,35 €	47,61%	0,40	306.561,74 €
S.03	I/g	I/b	0,95	140.480,00 €	8,73%	0,40	56.192,00 €
S.04	IX/b	III	0,95	281.120,00 €	17,47%	0,40	112.448,00 €
IA.01	III/a	I/b	0,85	84.320,00 €	5,24%	0,40	33.728,00 €
IA.02	III/b	I/b	1,30	168.640,00 €	10,48%	0,40	67.456,00 €
IA.04	III/c	I/b	1,30	168.640,00 €	10,48%	0,40	67.456,00 €
TOTALI:				1.609.604,35 €	100,00%		643.841,74 €

***l'importo lavori stimato (ai fini del calcolo dei requisiti) è dato dalla somma di € 756.800,00 inerente la categoria E.15 più € 9.147,00 per indagini più € 457,35 + sicurezza.**

Con riferimento ai precedenti punti 7.3 lett. a) e b), ai fini del raggiungimento dei requisiti di qualificazione per le categorie **E.15, S.03 ed S.04** sono considerati per intero gli importi di lavori analoghi rientranti nella stessa categoria, ma non necessariamente per opere di identica destinazione funzionale, purché il grado di complessità sia almeno pari ai servizi da affidare, mentre per le altre categorie **IA.01, IA.02 e IA.04**, ai fini del raggiungimento dei requisiti di qualificazione, non è possibile far riferimento a categorie diverse, come precisato dall'ANAC nella determinazione n. 4 del 25/02/2015.

La comprova del requisito è fornita mediante documentazione dimostrativa dell'avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di due servizi di ingegneria e architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie elencate, completa delle relative date, degli importi e dei destinatari ed accompagnata, qualora i servizi siano stati presentati a favore di enti pubblici, dai certificati rilasciati e vistati dagli enti medesimi, ovvero, qualora si tratti di servizi prestati a privati, dai certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che dovrà fornire prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero dal certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture quietanzate relative alla prestazione medesima.

La stazione appaltante si riserva, avuto riguardo alle vigenti disposizioni in materia di semplificazione, di chiedere in qualsiasi momento gli originali dei documenti prodotti in copia conforme all'originale o eventuale documentazione comunque ritenuta utile, direttamente all'operatore economico interessato, il quale dovrà presentarla, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, a pena di esclusione, di regola a mezzo della piattaforma telematica. È altresì in facoltà della stazione appaltante chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione tempestivamente presentata, da produrre entro un termine perentorio, non superiore a dieci giorni, sempre attraverso la piattaforma telematica; nel caso in cui i chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, il concorrente sarà escluso dalla gara.

Il concorrente deve correttamente compilare il DGUE nelle parti sopra specificate, inserendo accuratamente i dati relativi ai servizi di architettura e ingegneria precedentemente svolti di modo che la Commissione preposta alle verifiche possa ricavare i dati necessari a confermare la presenza dei requisiti di qualificazione richiesti (categoria, specifica dei riferimenti relativi ai servizi precedentemente svolti, date di effettuazione, importo di riferimento) ovvero fare espresso riferimento e richiamare nel punto Parte IV lettera C, punto 1b del DGUE la **"Tabella di riepilogo dei requisiti professionali"** (All. VII).

N.B.:

- Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi posti a base di gara. Pertanto, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, potranno essere attestati servizi di ingegneria ed architettura di cui all'art. 3 comma 1 lett.vvvv) del Codice, in linea con quanto previsto nelle linee Guida Anac n.1 al par. IV, punto 2.2.2.5., a cui si rinvia;
- Ai sensi di quanto previsto nelle linee Guida Anac n.1 al par. IV, punto 2.2.2.4 si precisa che possono essere qualificati come servizi di ingegneria ed architettura di cui all'art. 3 comma 1 lett.vvvv) del Codice le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche in assenza di progettazione;
- In relazione ai requisiti sopra enunciati, si specifica che per quanto concerne la comprova del requisito relativo alla Categoria/Id di Opere E.15, S.03, S.04, IA.01, IA.02, IA.04 parametrati all'importo dei lavori stimato dalla S.A. (*cf. tabella come sopra indicato nelle lettere a) e b) del par. 7.3*), il concorrente dovrà comprovare l'avvenuta esecuzione di servizi di cui all'art. 3 comma 1 lett.vvvv) del Codice riferiti ad interventi dell'importo lavori indicato;
- Fatta salva la verifica delle condizioni elencate alle lettere a) e b) del paragrafo 7.3 del presente Disciplinare di gara (*Categoria - ID Opere; Grado di complessità, importi complessivi minimi, comprova del requisito, ecc*), è possibile, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 1, computare, oltre all'importo dei corrispettivi ricevuti per l'esecuzione della prestazione di verifica sismica, anche gli importi dei corrispettivi percepiti per altre prestazioni comunque relative a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.
- Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera. In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della L.143/1949, si rinvia anche alle Linee guida ANAC n.1 recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*.
- Ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria *"edilizia"* e *"strutture"* le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto del servizio da affidare (non necessariamente con identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare, secondo quanto previsto nelle Linee guida ANAC n.1 recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*.
- Per la categoria *"impianti"* ai fini della qualificazione, la attività svolte sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alle specifiche categorie richieste IA.01, IA.02 e IA.04.

- I servizi di cui al par. 7.3 lett. a) e b) possono essere acquisiti in occasione di un solo lavoro, posto che le vigenti categorie di lavori pubblici comprendono per singolo lavoro/categoria diversi e plurimi servizi specialistici di progettazione e tecnici, sicché l'espletamento di un lavoro può implicare il possibile espletamento di più servizi tecnici e specialistici.
- Lo stesso servizio di cui all'art. 3, comma 1, lett.vvvv) del Codice espletato in occasione di un solo intervento può essere utilizzato per comprovare sia il requisito relativo ad importi lavori sia il requisito relativo a servizi svolti, fermo restando che è onere del concorrente in sede di attestazione in seno al DGUE dare evidenza in un caso del relativo importo lavori e nell'altro dell'importo dello specifico servizio.
- Più servizi di cui all'art. 3, comma 1, lett.vvvv) del Codice espletati nell'ambito del medesimo intervento sono comunque idonei ad attestare un unico importo lavori.
- I servizi di cui al par. 7.3 a) e lett. b) sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. In caso di servizi non totalmente ultimati, si terrà conto della parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento (i.e. decennio antecedente la data di pubblicazione del bando). Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.
- I servizi di cui al par. 7.3 nel caso di libero professionista possono essere stati acquisiti mediante le attività dallo stesso svolte, nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica, quale socio di una società di ingegneria, a condizione che lo stesso fosse inserito nell'organigramma della società quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e che abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte;
- Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisca, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.
- La spendibilità come esperienza pregressa dei servizi prestati quale componente di un RTP deve essere limitata **pro quota** rispetto all'importo totale, secondo quanto specificato nelle Linee guida n. 1 nella parte IV punto 2.2.3.3.
- Con riferimento al laboratorio si precisa che, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale, è sufficiente il possesso dell'autorizzazione Ministeriale, l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, nonché l'iscrizione iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli esecutori, ex art. 30 del D.L. 189/2016;
- Con riferimento alle figure del geologo e dell'archeologo, si precisa che gli stessi non concorrono alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al par. 7.3; analogamente non concorrono alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale i laboratori e i soggetti di cui all'art. 45 del Codice associati alla compagine del RTP per l'espletamento delle sole indagini ex art. 31, comma 8 del Codice e delle attività di verifica preventiva e relazione archeologica.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE.

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al par. **7.1 lett. a)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un **giovane professionista** ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016³.

Il requisito relativo all'**iscrizione all'Albo** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al par. **7.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle società raggruppate/raggruppende, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b) ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al par. **7.1 lett. c)** relativo all'**iscrizione nell'Elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016** deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti raggruppati/raggruppati, consorziati/consorzianti o GEIE (**ivi compreso il giovane professionista**).

Il requisito di cui al par. **7.1 lett. d)** è posseduto da tutti i soggetti ammessi a partecipare ai sensi dell'art. 45 del Codice per l'esecuzione delle **indagini geologiche, geotecniche e comunque rientranti nelle attività di cui all'art. 31, comma 8, del Codice**.

Il requisito di cui al par. **7.1 lett. e)** è posseduto dal soggetto deputato all'esecuzione prove di laboratorio su terre e rocce.

Il requisito di cui al par. **7.1 lett. f)** è posseduto da tutti i soggetti ammessi a partecipare ai sensi dell'art. 45 del Codice per garantire la presenza dell'archeologo nel gruppo di lavoro.

Il requisito relativo ai **titoli di studio/professionali** deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali

Il requisito relativo all'**iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 139 del 8 marzo 2006** come professionista antincendio è posseduto dal professionista che nella struttura operativa minima è indicato quale responsabile della Progettazione Antincendio e Responsabile delle certificazioni antincendio

Il requisito relativo all'**iscrizione all'“Elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica” ex art. 21 D.Lgs. 17 febbraio 2017 n. 42**, è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato del relativo servizio.

³ L'art. 4, comma 1, del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 prescrive che "I raggruppamenti temporanei, inoltre, debbano prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista". Pertanto, il giovane professionista non necessariamente deve far parte del raggruppamento di professionisti quale mandante, essendo sufficiente che tale presenza si manifesti in un mero rapporto di collaborazione o di dipendenza con altro componente del raggruppamento secondo quanto previsto nel precitato D.M. Resta inteso che, al fine di soddisfare il requisito di cui all'art. 4 del D.M. 263/2016 l'attività partecipativa del giovane professionista nell'ambito dei raggruppamenti temporanei affidatari dei servizi di architettura e ingegneria deve in ogni caso integrare la partecipazione alla specifica attività di progettazione.

Il requisito relativo all'**abilitazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008** è posseduto dai professionisti della struttura operativa richiesta al par. 7.1 che sono indicati come incaricati della prestazione di **coordinamento della sicurezza**.

Il requisito relativo all'**iscrizione all'Albo dei geologi** è posseduto dal professionista che nella struttura operativa minima è indicato come Responsabile delle attività di indagine e prove geologiche, nonché come incaricato della relazione geologica.

I **requisiti di cui al D.M. 20 maggio 2019 n. 244** sono posseduti dal professionista che nel gruppo di lavoro è incaricato della verifica preventiva dell'interesse archeologico e della redazione della relazione archeologica.

Il requisito relativo al **fatturato globale** di cui al par. **7.2 lett. a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo orizzontale** il requisito dell'**elenco dei servizi** di cui al **par. 7.3 lettera a)** deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti (in qualsivoglia misura).

Nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dell'**elenco dei servizi** di cui al **par. 7.3 lett. a)** in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale E.15.

Nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo misto** (*rectius*: quello in cui più operatori economici eseguono in sub-associazione orizzontale la prestazione principale e/o una o più prestazioni secondarie) il requisito di cui al **par. 7.3 lett. a)** deve essere posseduto, nel complesso della sub-associazione orizzontale, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti della rispettiva sub-associazione (in qualsivoglia misura).

Il requisito dei due **servizi di punta** di cui al **par. 7.3 lett. b)** deve essere posseduto dal **raggruppamento temporaneo orizzontale** nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. In particolare, i due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID possono essere posseduti da un unico soggetto ovvero da due diversi componenti del raggruppamento, salva l'infrazionabilità del singolo servizio.

Nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo verticale**, invece, ciascun componente deve possedere il requisito dei due **servizi di punta** di cui al **par. 7.3 lett. b)** in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria dovrà possedere i due servizi di punta attinenti alla categoria principale.

Nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo misto** il requisito deve essere posseduto nel complesso della sub-associazione orizzontale, fermo restando che la mandataria della sub-associazione deve possedere il requisito in misura maggioritaria. Il requisito dei due **servizi di punta** relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento.

Per quanto concerne la figura del **geologo e dell'archeologo**, nella misura in cui vengano associati alla compagine del RTP assumendo il ruolo di mandante, gli stessi dovranno possedere solo i necessari requisiti di idoneità professionale secondo quanto previsto dal par. 7.1 del presente Disciplinare. Alla stregua, per i **soggetti di cui all'art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016**, associati alla compagine del raggruppamento in qualità di mandanti e limitatamente alle attività per le quali ne risulta ammessa la partecipazione, gli stessi dovranno possedere solo i necessari requisiti di idoneità professionale di cui al par. 7.1.

Alla stregua, per quanto attiene il **laboratorio**, nella misura in cui sia inserito nella sua struttura operativa mediante partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, lo stesso dovrà possedere l'autorizzazione di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 (per le prove di laboratorio su terre e rocce, nonché l'iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (par. 7.1 lett. b) e l'iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori (par. **7.1 lett. d)**).

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al **par. 7.1 lett. a)** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'**iscrizione all'Albo** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'**iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** di cui al **par. 7.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto **7.1 lett. c)** relativo all'**iscrizione nell'Elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito di cui al **par. 7.1 lett. d)** è posseduto da tutti i soggetti ammessi a partecipare ai sensi dell'art. 45 del Codice per l'esecuzione delle **indagini geologiche, geotecniche e comunque rientranti nelle attività di cui all'art. 31, comma 8, del Codice.**

Il requisito di cui al **par. 7.1 lett. e)** è posseduto dall'operatore deputato all'esecuzione delle prove su terre e rocce.

Il requisito di cui al **par. 7.1 lett. f)** è posseduto da tutti i soggetti ammessi a partecipare ai sensi dell'art. 45 del Codice per garantire la presenza dell'archeologo nel gruppo di lavoro.

Il requisito relativo ai **titoli di studio/professionali** deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali

Il requisito relativo all'**iscrizione dell'elenco del Ministero dell'Interno ai sensi del D.M. 151 del 5 agosto 2011** come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Il requisito relativo all'**iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica (art.2 L. 447/1995 – D.P.C.M. 31/03/1998) Istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (art. 21, comma 1 del D.Lgs 42/2017)** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Il requisito relativo all'**abilitazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di **coordinamento della sicurezza.**

Il requisito relativo all'iscrizione all'**Albo dei geologi** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

I requisiti **relativi alla qualificazione di cui al D.M. 20 maggio 2019 n. 244**, devono essere posseduti dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come responsabile della verifica preventiva d'interesse archeologico e della redazione della relazione archeologica.

I consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. La sussistenza dei requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47, comma 2 bis, del Codice, è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 7.1.

Per quanto riguarda i **requisiti di titoli di studio e professionali richiesti al par. 7.1**, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al punto 15.2.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al par. 15.3.1.

L'ausiliaria deve altresì possedere i requisiti generali relativi all'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016 e Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e loro ss.mm.ii. (ribadito all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33/2017).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere subappaltatore di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante (Nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, le dichiarazioni di inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 110, comma 4 del Codice, si precisa che per partecipare alla presente procedura, gli operatori economici non ancora ammessi al concordato preventivo **devono** soddisfare i requisiti prescritti dal precedente par. 7, **avvalendosi di altri soggetti**.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente potrà subappaltare i servizi oggetto della presente gara nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 31, comma 8, e 105 del Codice, e come meglio illustrato nelle Linee Guida ANAC n. 1 recanti “*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*”, **a condizione che ne faccia espressa menzione nel DGUE**, indicando le parti del servizio che intende affidare a terzi e fatta sempre salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla legge.

Non è consentito il subappalto della relazione geologica.

I subappaltatori devono essere iscritti all'Anagrafe Antimafia degli esecutori, in linea con quanto previsto dall'art. 30 del D.L. 189/2016.

Come previsto dalle NTC 2018, e dalla Circolare n. 7 del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 21 gennaio 2019, le **prove su terre e rocce devono essere effettuate a cura di un Laboratorio di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001**. L'esecuzione di tale prestazione può essere eseguita dal concorrente stesso, qualora il Laboratorio sia inserito nella sua struttura operativa sia in maniera stabile che mediante partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, ovvero può essere subappaltata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31, comma 8, e 105 del Codice.

Laddove si intenda ricorrere al cd. subappalto necessario, relativamente alle prestazioni di spettanza di cui all'art. 59 del DPR 380/2001, dovrà esserne fatta specifica ed espressa menzione nel DGUE, manifestando la volontà di subappaltare ad un laboratorio qualificato dette parti del servizio, per le quali è richiesta la relativa autorizzazione ministeriale di cui **all'art. 59 del D.P.R. 380/2001**. In tal caso non è in ogni caso necessario indicare in sede di offerta il nominativo del cd subappaltatore necessario.

Inoltre, nell'ipotesi di **subappalto necessario**, trattandosi di subappalto finalizzato ad ovviare alla carenza dei requisiti e considerato che il divieto di subappalto si tradurrebbe nella mancanza dei requisiti di partecipazione, si specifica che non potrà essere attivato il soccorso istruttorio laddove l'operatore economico, seppur non autonomamente in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 59 del DPR 380/2001, non abbia manifestato espressamente nel DGUE la volontà di affidare a terzi la parte del servizio di competenza dei laboratori.

Resta inteso che, ai fini dell'autorizzazione del subappalto, verrà verificato che il subappaltatore sia in possesso dell'**iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli esecutori, ex art. 30 del D.L. 189/2016** - oltre al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice.

Laddove il laboratorio venga inserito nella struttura operativa del concorrente ai sensi di quanto sopra, Il possesso del requisito richiesto (autorizzazione Ministeriale) dovrà essere attestato nell'ambito della Parte IV lettera A punto 1 del DGUE. Resta inteso che, con riguardo a tale prestazione, è ammessa la partecipazione anche dei soggetti di cui all'art. 45 co. 2 lett. a) del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 93, comma 1, del Codice l'offerta è corredata da una **garanzia fideiussoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, di importo pari al **2%** riferita alle sole categorie di indagini e rilievi preliminari, di direzione lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e pratiche catastali, di importo pari a **€ 2.709,14**.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del

sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del citato art. 93, comma 7, trova applicazione anche nei confronti delle micro-imprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del Codice, il concorrente segnala e documenta, contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti. Il requisito relativo alla natura di **micro-impresa, piccola o media impresa**⁴ dovrà essere attestato nell'ambito del DGUE nella parte espressamente dedicata.

Trovano altresì applicazione le ulteriori percentuali di riduzione previste dall'art. 93, comma 7, del Codice per le imprese in possesso delle certificazioni previste nel citato comma, fermo restando che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta:

- da tutti gli operatori che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE ovvero l'aggregazione di rete;
- dal consorzio stabile e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del Codice (consorzio stabile), da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Sarà, inoltre, necessaria una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario. La dichiarazione deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro-imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti, ferma restando la necessità di dichiarare tale natura nell'ambito del DGUE.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) con bonifico bancario, da effettuare in favore di:

Banca d'Italia – Tesoreria di Ancona
IBAN: IT46V0100003245330400000001

⁴ Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GUUE L. 124 del 20.5.2003, pag. 36):

- **Microimpresa:** imprese che **occupano meno di 10 persone** e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo **non superiori a 2 Milioni di EUR.**
- **Piccole imprese:** imprese che **occupano meno di 50 persone** e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo **non superiori a 10 Milioni di EUR.**
- **Medie imprese:** imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese e che **occupano meno di 250 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 50 Milioni di EUR e il totale di bilancio non supera i 43 milioni di EUR.**
- **I liberi professionisti sono equiparati alle micro, piccole e medie imprese (MPMI).**

nella causale dovranno essere riportati i seguenti quattro gruppi di informazioni (separati tra loro da uno spazio) con l'ordine di seguito indicato:

- I. **cognome e nome o ragione sociale** del depositante (anche se coincidente con l'ordinante), su un numero massimo di 26 caratteri;
- II. **codice IPA:** 8VR3VB, su un numero massimo di **6 caratteri**;
- III. **codice CIG:** su un numero massimo di **15 caratteri**;
- IV. **codice fiscale del depositante** su un numero massimo di 16 caratteri (da riportare nel caso in cui nel format del bonifico non sia disponibile un campo dedicato a questa informazione).

In tal caso dovrà essere trasmessa tramite il portale la ricevuta di avvenuto bonifico rilasciata dalla Banca del depositante, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore o suo procuratore.

- b) con assegno circolare** intestato al Capo della Tesoreria dello Stato della Provincia di Ancona, da depositare presso i relativi uffici, che provvederanno al versamento del controvalore per la costituzione del "deposito provvisorio in contanti", di cui all'articolo 172 delle I.S.T..

In tal caso, l'operatore economico dovrà trasmettere tramite il Portale la ricevuta del deposito dell'assegno, firmata digitalmente dal legale rappresentante del depositante o suo procuratore.

- c) con fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, l'operatore economico dovrà allegare a portale, all'interno della Documentazione Amministrativa, uno fra i due documenti in alternativa:

- fideiussione avente la forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritta digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

La garanzia fideiussoria dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo*

per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50'.

- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - i. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - ii. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
 - iii. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005);
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTP, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi **è causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

È possibile eseguire un sopralluogo **facoltativo** presso gli immobili oggetto del servizio sino al 10/09/2021.

Il sopralluogo dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni previste per il contenimento del rischio epidemiologico derivante dal Covid-19.

Eventuali richieste di sopralluogo dovranno essere concordate con il Responsabile del Procedimento previa richiesta scritta da inviare all'indirizzo di posta elettronica paolo.spagnoli@agenziademanio.it

entro le ore 12:00 del 06/09/2021, fermo restando che, in base all'andamento epidemiologico, potranno essere disposte eventuali future limitazioni.

Il RUP indicherà modalità e termini per poter svolgere il sopralluogo richiesto.

Si precisa che nella predetta e-mail dovranno essere indicati i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativi e qualifiche delle persone incaricate di effettuare il sopralluogo (massimo due) con i rispettivi dati anagrafici e telefonici.

Il sopralluogo dovrà essere eseguito dal professionista ovvero dal legale rappresentante procuratore/direttore tecnico del soggetto interessato a partecipare alla presente procedura di gara munito di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, ovvero da un incaricato munito di apposita delega nonché di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità proprio e del delegante.

In caso di partecipazione in RT, il sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori raggruppati/raggruppandi. In caso di consorzio di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, il sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico del consorzio ovvero delle eventuali consorziate esecutrici.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Per effetto della Delibera ANAC n. 359 del 29 marzo 2017, resa esecutiva con D.P.C.M. del 28 settembre 2017, come richiamata dalla Delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, pubblicata in G.U. n. 37 del 13 febbraio 2021, la presente procedura, riguardando l'affidamento di servizi tecnici da espletare nell'ambito della ricostruzione pubblica, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, rientra tra quelle esonerate dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità da parte degli operatori economici partecipanti.

Sarà onere del RUP sottoscrivere il modello di richiesta di esonero del pagamento ed inviarlo via PEC all'ANAC entro i 15 giorni solari successivi alla pubblicazione del bando.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati all'Amministrazione, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto, a **pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005.

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Amministrazione attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12:00 del giorno 27/09/2021**, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la sua irregolarità, in applicazione dell'art. 4, co. 5 dell'ordinanza del Commissario Straordinario n. 56/2018 e dell'art. 8, comma 1, lett. c) del D.L. 76/2020.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l'Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al Bando di gara.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta tecnica,**

C – **Offerta economica.**

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste sulla base delle regole indicate nella seguente tabella:

Tabella n. 13 – Documentazione da prodursi

Documentazione amministrativa	Sezione
Domanda di partecipazione – All. I	Domanda di partecipazione alla gara
DGUE del concorrente – All. II	DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente
Dichiarazione integrativa - All. III	Dichiarazione integrativa del concorrente
Patto di integrità – All. IV	Patto di integrità di cui all'art. 1 comma 17 della l. 190/2012
Informativa Privacy – All. V	Informativa privacy ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679
Tabella di riepilogo dei requisiti professionali – All. VII	Tabella riepilogo requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi
PASSOE	PASSOE del concorrente
Ulteriore documentazione a corredo riportata al par. 15.3.2	Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario	Eventuali atti costitutivi relativi a R.T.I. o Consorzi
Procure	Eventuali Procure
F24 attestante il pagamento del bollo	Comprova imposta di bollo
Garanzia provvisoria e impegno	Cauzione provvisoria e documentazione a corredo
Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria	Eventuale Documentazione necessaria ai fini della riduzione della cauzione ex art. 93 comma 7 del Codice
Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva	Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva
Offerta tecnica Documento	Sezione
Scheda Descrittiva Criterio A,	Criterio A
Relazione illustrativa Criterio B	Criterio B
Documenti “Criterio E”	Criterio E
Offerta economica Documento	Sezione
Offerta economica (generata da sistema)	Offerta economica

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone (ossia: **Documentazione amministrativa**, **Offerta tecnica** e **Offerta economica**).

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

La presentazione dell'**OFFERTA** e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei

dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.

È sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell'offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "**conferma ed invio**" della medesima.

Il Sistema utilizzato dall'Amministrazione adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'OFFERTA e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A., del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a., il Gestore del Sistema e l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Si precisa inoltre che:

- l'OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'OFFERTA, chi ha presentato un'OFFERTA potrà ritirarla; un'OFFERTA ritirata equivarrà ad un'offerta non presentata;
- **il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.**

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'OFFERTA, a **pena di esclusione**, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, **di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.**

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell'OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata

esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

I documenti di gara, firmati digitalmente laddove richiesto, dovranno essere redatti preferibilmente utilizzando i modelli allegati al presente Disciplinare e comunque in conformità agli stessi. Qualora il concorrente non intenda utilizzare i predetti modelli, predisposti in funzione delle varie dichiarazioni da rendere in virtù della normativa di settore e in ragione delle forme giuridiche dei concorrenti, sarà cura dell'operatore economico fornire tutte le informazioni ivi contenute, la cui mancanza potrebbe, nei casi previsti dalla legge, comportare l'esclusione dalla presente procedura selettiva. Si precisa che qualora ci fossero previsioni difformi nel presente disciplinare e nei modelli allegati prevarranno le disposizioni contenute nel Disciplinare.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Si precisa che:

- per i concorrenti diversi dal professionista singolo, la documentazione di gara deve essere sottoscritta digitalmente dal relativo legale rappresentante ovvero da un procuratore di quest'ultimo di cui dovrà essere allegata la procura;
- per gli studi associati/associazioni professionali privi di legali rappresentanti o procuratori, la documentazione di gara dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i professionisti associati;
- nel caso di raggruppamenti temporanei non costituiti, la documentazione di gara andrà sottoscritta digitalmente da ciascun componente.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili;

Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine congruo e, in ogni caso, non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura, senza ulteriore preavviso.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

In merito al possibile utilizzo dell'istituto di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 rispetto alla struttura operativa proposta dal concorrente si rinvia a quanto precisato nel relativo § 7.1 del disciplinare.

Inoltre, in caso di **cd. subappalto necessario**, trattandosi di subappalto finalizzato ad ovviare alla carenza dei requisiti e considerato che il divieto di subappalto si tradurrebbe nella mancanza dei requisiti di partecipazione, si specifica che non potrà essere attivato il soccorso istruttorio laddove l'operatore economico, seppur non autonomamente in possesso dei requisiti di cui all'art. 59 del DPR 380/2001, non abbia manifestato espressamente nel DGUE la volontà di affidare a terzi la parte del servizio di competenza dei laboratori.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Si precisa che in **caso di partecipazione in RTI e consorzi**, il concorrente dovrà inserire al passo 1 denominato "Forma di partecipazione" il ruolo assunto dalla singola impresa facente parte del

RTI/Consorzio (mandante/mandataria/consorziata), le quote percentuali di ripartizione dell'oggetto contrattuale e le attività svolte.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F24, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- del codice tributo (il codice tributo per il pagamento **1552**).

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà allegare nell'apposito campo "*comprova imposta di bollo*" copia informatica del modello utilizzato ai fini dell'esecuzione del pagamento (mod. F24).

Qualora il pagamento dell'imposta di bollo sia effettuato in modalità on line il concorrente dovrà allegare anche una dichiarazione con l'indicazione espressa che l'imposta pagata assolve alle finalità di partecipazione alla presente procedura.

La domanda di partecipazione, redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'**Allegato I**, dovrà essere caricata a Sistema ed essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o da un procuratore) del concorrente.

La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri⁵;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante

⁵ Qualora dall'atto di costituzione/Statuto dello Studio associato/associazione professionale si evinca che la legale rappresentanza dello Studio associato/associazione professionale è conferita agli associati in modo congiunto, la documentazione di gara deve essere sottoscritta da tutti gli associati. Diversamente, nell'ipotesi di presenza di atto costitutivo e/o statuto in cui formalmente si individui il professionista deputato all'amministrazione ed alla rappresentanza dello studio associato/associazione professionale ovvero si specifichi che la rappresentanza nei confronti di terzi spetta disgiuntamente ad entrambi gli associati (cd. regime di amministrazione disgiuntiva), la documentazione verrà sottoscritta dal singolo associato munito dei relativi poteri.

dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il concorrente allega, se del caso, copia conforme all'originale della procura.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà:

► **indicare:**

- la **forma di partecipazione** alla gara tra quelle previste dall'art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Codice con indicazione degli estremi di identificazione del concorrente (denominazione, indirizzo, P.E.C., CF e partita IVA);

nonché

- (*in caso di **consorzi stabili** di cui all'art. 46 comma 1 lett. f del Codice che non partecipano in proprio*) per quali consorziati il consorzio concorre con la relativa sede legale;
- (*in caso di **RT sia costituiti sia costituendi** di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016*) la forma di raggruppamento adottata tra verticale, orizzontale o misto, la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale della mandataria e delle mandanti nonché **le parti e le quote** del servizio che in caso di aggiudicazione saranno eseguite dai singoli componenti;
- (*in caso di **RT costituendi** di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016*) di impegnarsi in caso di aggiudicazione della **gara a conferire mandato collettivo speciale** con rappresentanza alla mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

► **e dichiarare:**

- (*nel caso in cui il concorrente partecipi e svolga la prestazione come **singolo professionista***) in ragione di quanto previsto all'art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU n. 36 del 13 febbraio 2017) di essere in possesso dei titoli di studio e di tutte le abilitazioni di cui al precedente par. 7.1 "*Requisiti di idoneità – Gruppo di lavoro*", necessarie ai fini dell'espletamento dell'incarico, specificando i titoli di studio ed indicando gli estremi delle relative iscrizioni agli albi di riferimento;
- (*nel caso di concorrente **diverso dal professionista singolo***) in ragione di quanto previsto all'art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU n. 36 del 13 febbraio 2017), il/i professionista/i deputato/i allo svolgimento del servizio, in possesso dei titoli di studio di cui al precedente par. 7.1 "*Requisiti di idoneità – Gruppo di Lavoro*", di tutte le abilitazioni e certificazioni necessarie ai fini dell'espletamento dell'incarico e indicando per ciascun professionista il titolo di studio, precisando l'indirizzo di laurea per i laureati in ingegneria, indicando in ogni caso per tutti i professionisti del Gruppo di Lavoro gli estremi delle relative iscrizioni agli albi di riferimento e specificando per i laureati in ingegneria oltre alla sezione anche il relativo settore, nonché per ciascun componente del Gruppo di Lavoro la natura del rapporto giuridico/contrattuale intercorrente con l'operatore economico partecipante alla gara che deve avere una durata almeno pari a quella dell'appalto - **N.B: Nel caso di RTP, le professionalità del gruppo di lavoro, legate da un rapporto giuridico/contrattuale con mandataria o mandante, dovranno comunque essere responsabili delle attività oggetto dell'appalto ascrivibili alle prestazioni principali o secondarie nel rispetto ed in coerenza con la ripartizione delle quote e parti servizio indicata nella domanda di partecipazione;**
- (*nel caso di **raggruppamenti temporanei***) in ragione di quanto previsto all'art. 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU n. 36 del 13 febbraio 2017) i dati identificativi del giovane professionista⁶, quale progettista, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263 del 2.12.2016, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, quale progettista, nonché l'indicazione degli estremi della relativa iscrizione. **N.B.:**

⁶ Il quinquennio per riconoscere la qualifica di "giovane professionista" ai sensi del D.M. 263/2016 decorre dalla data di conseguimento dell'abilitazione e non dalla data di iscrizione all'albo professionale.

i requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti;

nonché

- d) di accettare il contenuto degli elaborati tecnici messi a disposizione della Stazione Appaltante;
- e) di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
- f) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- g) che l'offerta è valida e vincolante per **180 giorni** consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- h) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della Legge 241/90, il diritto di accesso agli atti, ovvero, qualora venga esercitato il diritto di "*accesso civico*" ai sensi del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, l'Agenzia a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla presente procedura

ovvero, in alternativa,

di indicare specificamente in sede di offerta tecnica le parti coperte da segreto tecnico/commerciale. **N.B.** Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice. L'Agenzia si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE - **Allegato II**), di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e ss.mm.ii., secondo quanto di seguito indicato.

NOTE ESPLICATIVE sulla compilazione del Documento di Gara Unico Europeo:

Parte II – Informazioni sull'operatore economico:

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

- nella **Parte II, lettera B** – Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 80 comma 3 del Codice, dovranno essere indicati i dati (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza, posizione ricoperta) dei legali rappresentanti e del sottoscrittore, ove diverso.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega, nella Busta A:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 15.3.1;
- 3) l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di cui al par. 23;

4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;

6) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

N.B. Laddove si intenda ricorrere al **subappalto necessario** in relazione alle prestazioni di competenza dei laboratori di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001, il concorrente dovrà, **pena l'esclusione dalla procedura**, avere cura di dichiarare che intende ricorrere al subappalto delle relative prestazioni ad un operatore qualificato, in possesso dell'autorizzazione Ministeriale di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara, mediante compilazione delle lettere A, B, C, D di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, ferma restando la necessità di produrre anche la separata dichiarazione integrativa di cui al successivo par. 15.3.1.

Con riferimento alla Parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, ai sensi dell'art. 80, comma 4, del Codice, come novellato dal D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), tutti i provvedimenti ivi inclusi quelli non definitivi.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

N.B.:

- avuto riguardo ai requisiti di cui al par. 7.3, lett. a) e b), l'operatore economico dovrà riportare all'interno del DGUE, nella Parte IV lettera C, punto 1.b, uno specifico elenco dei servizi prestati, indicando per ciascuno di essi **il destinatario, la descrizione del servizio, l'importo dei lavori in base a quanto specificamente richiesto al par. 7.3 lett. a) e b), la data di conferimento dell'incarico** nonché **la data di ultimazione** del servizio. Per ognuno dei servizi elencati, nella relativa descrizione, dovrà essere data chiara evidenza della **categoria d'opera** cui appartengono ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016. La Stazione Appaltante ha predisposto un apposito **foglio di lavoro** (cfr. "*Tabella di riepilogo dei requisiti professionali*" **Allegato VII**), messo a disposizione dei concorrenti tra la documentazione di gara, da restituire per rendere le dichiarazioni richieste nei documenti di gara in merito al possesso dei requisiti di cui al par. 7.3, che potrà essere compilato in sostituzione della Parte IV lettera C, punto 1.b del DGUE, purché richiamato espressamente quale parte integrante dello stesso, allo scopo di esplicitare i requisiti posseduti. Qualora il concorrente decida di compilare in ogni caso la Parte IV lettera C, punto 1.b, del DGUE, le

informazioni dovranno essere conformi e coerenti ai dati riportati nella Tabella di riepilogo dei requisiti professionali Allegato VII.

- si rinvia alle precisazioni indicate nel N.B. del par. 7.3.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto, mediante firma digitale, dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazione integrativa del DGUE

Ciascun concorrente dovrà rendere una **Dichiarazione integrativa (Allegato III)**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante dell'operatore ovvero da un procuratore speciale, (allegando, in tale ipotesi, la copia conforme all'originale della procura), con la quale il concorrente dichiara di:

- I. i dati identificativi di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e carica rivestita di ciascun soggetto) oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi soggetti possono essere ricavati in modo completo ed aggiornato alla data della domanda di partecipazione.

Al riguardo si precisa che rientrano nei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in particolare come modificato dalla L. 55/2019):

- a. in caso di società in nome collettivo: soci e direttori tecnici;
- b. in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttori tecnici;
- c. in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001), direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro⁷;

⁷ Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice nelle quali siano presenti due soli soci ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, dovranno essere indicati i dati di entrambi i soci.

- d. soggetti di cui ai punti precedenti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, tra i quali rientrano, in caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, di fusione o incorporazione di società, anche i soggetti che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
 - e. in caso di studio associato/associazione professionale: associati dello studio associato/associazione professionale.
- II. (ad integrazione della dichiarazione resa nella Sez. B punto 2) del DGUE ed unicamente qualora l'operatore abbia attestato di non avere soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali) che il debito tributario o previdenziale è integralmente estinto, essendosi la relativa estinzione perfezionata anteriormente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (art.80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016).
- III. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (in particolare come modificato dalla L. 55/2019);
- IV. *per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267*) ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ed il Tribunale che lo ha rilasciato;
- Ovvero*
- (per gli operatori economici che abbiano depositato la domanda di concordato preventivo di cui all'art. 161 comma 6 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267)* ad integrazione di quanto dichiarato nella parte III sez. C lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento con cui è stato autorizzato alla partecipazione alle gare dal Tribunale, allegando la documentazione in tema di avvalimento, secondo quanto previsto dall'art. 110, comma 4⁸ del Codice;
- V. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis, f-bis e f-ter del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VI. di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili oppure di essere incorso in eventuali violazioni (art. 80, comma 5, lett. c-ter), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
- VII. di non aver commesso grave inadempimento di cui all'art. 80 comma 5 lett. c-quater) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (*in particolare come modificato dalla L. 55/2019*) nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto con sentenza passata in giudicato;
- VIII. di rientrare in uno dei soggetti di cui all'art. 46, comma 1, del Codice ovvero di cui all'art. 45, comma 2, lett. a) del Codice (avuto riguardo alle prestazioni dei soggetti per le quali ne è ammessa la partecipazione);
- IX. di accettare il **Protocollo quadro di Legalità** di cui al successivo par. 25 (ex art. 1, comma 17 della L. 190/2012);
- X. di essere iscritto all'**Elenco speciale dei professionisti** ex art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i. (e di cui alle Ordinanze del Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio 2017 e n. 33 dell'11 luglio 2017) **ovvero** (*in caso di oggettiva impossibilità di presentare, attualmente, domanda di iscrizione al suddetto elenco speciale da parte di coloro che svolgono prestazioni specialistiche, connesse e/o afferenti alle attività di progettazione di cui al presente bando, per le quali non è prescritta l'iscrizione in apposito albo*) attesta l'esercizio di attività professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione ad un elenco della Pubblica Amministrazione ovvero

⁸ Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

di un Ente pubblico, nonché il possesso dei requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti sopra indicato;

- XI. di non aver superato e di non superare, nemmeno con la presente partecipazione, i limiti per l'affidamento di incarichi in relazione a servizi tecnici di cui all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017 **ovvero** di aver ottenuto l'autorizzazione in deroga prevista dalla medesima Ordinanza, che allega alla presente dichiarazione, e di non superare i limiti ivi consentiti;
- XII. *(nel caso di partecipazione in qualità di operatore economico di cui all'art. 45 del Codice per le prestazioni per le quali ne è ammessa la partecipazione)* di essere iscritto all'**Anagrafe Antimafia degli Esecutori** ex art. 30 del D.L. 189/2016 e s.m.i., **ovvero** *(nel caso di mancata iscrizione)* dichiara, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, di aver presentato alla data di scadenza prevista dal bando di gara la domanda di iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli esecutori.

XIII. (per i professionisti associati)

i dati identificativi e requisiti *(estremi di iscrizione ai relativi albi professionali)* di cui all'art. 1 del D.M. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

XIV. (per le società di ingegneria)

- a. il titolo di studio, la data di abilitazione e gli estremi di iscrizione all'albo del direttore tecnico;
- b. l'organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del D.M. 263/2016, mediante allegazione dello stesso. **N.B.:** in alternativa all'allegazione dell'organigramma sarà possibile attestare che i medesimi dati sono riscontrabili dal casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC;

XV. (per le società di professionisti)

- a. gli estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- b. l'organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del D.M. 263/2016, mediante allegazione dello stesso. **N.B.** in alternativa all'allegazione dell'organigramma sarà possibile attestare che i medesimi dati sono riscontrabili dal casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC;

La dichiarazione in questione dovrà essere resa da tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- *(in caso di sottoscrizione del procuratore)* copia conforme all'originale della procura;
- **Tabella riepilogativa** dei requisiti economico finanziari e tecnici organizzativi sottoscritto digitalmente e compilato in conformità al modello allegato (**Allegato VII**). In caso di partecipazione in RTI, Consorzio ordinario, Aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente dovrà indicare i requisiti riconducibili a ciascun soggetto che concorre al raggiungimento degli stessi.
- **Patto di integrità**, di cui all'art. 1 comma 17 della L. 190/2012 debitamente sottoscritto digitalmente e compilato nella parte relativa alla sussistenza di eventuali rapporti di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia, reso in conformità al modello allegato (**Allegato IV**);
- **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

- attestazione di avvenuto pagamento dell'**imposta di bollo** secondo le indicazioni di cui al paragrafo 15.1;
- eventuale **autorizzazione del Commissario Straordinario** a superare i limiti di incarichi professionali di cui all'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017;
- Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, da restituire debitamente sottoscritta dal concorrente, conformemente a quanto prescritto al paragrafo 23 del presente Disciplinare in materia di "*Trattamento dei dati personali*". L'allegato in questione denominato "*Informativa trattamento dati personali*" (**Allegato V**) dovrà essere presentato da tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice:

- copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

Nel caso studi associati:

- statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri.

15.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al par. 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

Per le aggregazioni di rete

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. **rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione** (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;

b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA

La busta B contiene a pena di esclusione i documenti di seguito indicati, sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o dal soggetto munito di specifici poteri:

- 1) **Documenti "Criterio A" - adeguatezza operatore economico:** "Scheda Descrittiva Criterio A" dei servizi svolti relativi ai sub criteri A.1, A.2, A.3, come da schema illustrato al punto 16.1
- 2) **Documenti "Criterio B" - caratteristiche tecnico metodologiche dell'offerta;**

Inoltre, ai fini dell'attribuzione del punteggio premiante, la busta B dovrà contenere l'eventuale documentazione prodotta dal concorrente relativa al "Criterio E":

- 3) **Documenti "Criterio E"- Competenza in materia di Criteri Ambientali Minimi:** Scheda riepilogativa per ciascun professionista certificato della Struttura Operativa Minima con allegata Certificazione rilasciata in conformità alla norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applicano uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale.

Con riferimento alla presente procedura, il concorrente deve a **pena di esclusione** dalla gara inviare e fare pervenire all'Amministrazione un'*Offerta Tecnica*, secondo la seguente procedura: invio attraverso l'inserimento a Sistema dei documenti richiesti per la redazione dell'offerta tecnica (criteri "A", "B" ed "E"). I suddetti documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente come di seguito meglio specificato.

L'Offerta Tecnica deve essere, pena l'esclusione, debitamente sottoscritta digitalmente dal concorrente (legale rappresentante) e da tutti i componenti nel caso di RT, consorzio ordinario ovvero GEIE non ancora costituito. I documenti di cui all'offerta tecnica dovranno quindi essere debitamente sottoscritti digitalmente, con le stesse modalità previste nel par. 15.1 per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, il prezzo offerto, **pena l'esclusione**.

L'offerta tecnica costituisce obbligazione contrattuale specifica.

Si ricorda che, qualora il concorrente intenda avvalersi della riserva sull'accesso alla documentazione tecnica presentata, dovrà precisare, con documento a parte, le parti coperte da segreto tecnico ed industriale. Sul punto si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente. Pertanto, il Concorrente deve inserire nella documentazione a corredo dell'offerta tecnica idonea documentazione che argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali le eventuali parti dell'offerta sono da secretare e fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'Agenzia comunque si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.

16.1 "CRITERIO A" - ADEGUATEZZA OPERATORE ECONOMICO

L'adeguatezza dell'operatore economico verrà dimostrata attraverso la proposizione di una scheda descrittiva riferita dal Concorrente ai **temi di valutazione** corrispondenti ai **sub criteri di valutazione A.1-A.2-A.3**, successivamente descritti in maniera più puntuale (cap.18).

Il concorrente illustrerà le **esperienze** direttamente svolte nell'ambito dei singoli temi di valutazione corrispondenti ai sub-criteri A.1-A.2-A.3, attraverso la presentazione dei **servizi professionali ritenuti più affini e significativi**, completati durante la propria vita professionale.

L'**Elenco dei servizi** che il concorrente intende presentare sarà riportato nella prima parte della "Scheda Descrittiva", che il Concorrente redigerà secondo le modalità indicate più avanti. Complessivamente potranno essere presentati da un minimo di un (1) servizio ad un massimo di tre (3) servizi.

Il Concorrente deve ritenersi assolutamente libero di presentare i servizi che ritiene più utili per la descrizione di ogni singolo tema di valutazione (Sub Criterio), purché inderogabilmente ricompresi all'interno dell'Elenco dei servizi dichiarato nella prima parte della "Scheda Descrittiva Criterio A".

I servizi presentati dal concorrente saranno quelli che, eseguiti nell'intera vita professionale, siano ritenuti dal concorrente più affini a quelli oggetto della gara e rappresentativi della propria capacità di eseguire sotto il profilo tecnico/organizzativo le prestazioni richieste, inoltre che contengano soluzioni e metodologie già sperimentate con successo, replicabili anche durante lo svolgimento dei servizi di cui al presente disciplinare, tenendo conto dei criteri motivazionali di valutazione dell'offerta di cui al capitolo 19.

"SCHEDA DESCRITTIVA – CRITERIO A"

Il concorrente utilizzerà per la formulazione dell'offerta corrispondente al Criterio A una **Scheda Descrittiva**.

È prevista un'unica scheda descrittiva a prescindere dal numero di servizi di cui ci si intende avvalere. La scheda descrittiva sarà composta da una parte introduttiva/riepilogativa di ciascun servizio (il numero massimo dei servizi è 3) ed una seconda parte dedicata alla presentazione dattiloscritta e grafica dei sub criteri A.1-A.2-A.3.

La scheda descrittiva sarà composta da un unico file pdf e la sua dimensione non potrà eccedere i 13 Mb.

Scheda descrittiva – Prima parte: "Elenco Servizi":

Per una migliore efficacia espositiva, il concorrente potrà organizzare la scheda descrittiva in una parte introduttiva nella quale descrivere una sintesi del/dei servizi di riferimento (massimo n.3 servizi). Si consiglia di dedicare una pagina A4 per la descrizione di un singolo servizio.

Il numero massimo complessivo delle pagine di cui si potrà comporre la Prima Parte "Elenco Servizi" è tre (n.3 facciate A4).

Può essere anteposto un frontespizio in aggiunta alle 3 pagine massime consentite, nel quale riportare un sommario di riepilogo.

Per ciascun servizio, dovranno essere riportati i seguenti elementi minimi,

- l'inquadramento dell'intervento con la denominazione, l'indirizzo e l'oggetto dell'intervento;
- i dati generali riferiti alla committenza, alla data di inizio e termine del servizio;
- gli estremi degli atti autorizzativi, di approvazione;
- l'indicazione chiara dei soggetti che hanno svolto le varie parti del servizio, nonché l'importo a base di gara delle prestazioni effettivamente svolte;
- la tipologia del servizio; la finalità del servizio;
- i dati tipologici: indicazione della superficie, del volume, del numero dei fabbricati, della tipologia edilizia e della tipologia strutturale, la presenza di vincoli di cui al D.lgs 42/2004, per le sole parti trattate;
- l'attinenza attribuita agli aspetti funzionali, tecnologici, morfologici e di similarità con il servizio oggetto del presente disciplinare;
- dati della progettazione strutturale; analisi propedeutiche necessarie per i diversi livelli di progettazione che sono stati richiesti dal servizio, specifica indicazione della zona sismica, della classe d'uso, della destinazione d'uso, della tipologia strutturale (fondazioni, sistema costruttivo), altri elementi caratterizzanti; livello di conoscenza per le costruzioni esistenti;
- andamento dell'esecuzione dei lavori, durata, collaudo o regolare esecuzione.

La Prima parte "Elenco dei Servizi" della Scheda Descrittiva dovrà essere compilata in maniera dattiloscritta con scrittura in carattere arial 10 e stampa su una sola facciata. Riporterà inoltre il numero progressivo di pagina e di riga (massimo n. 60 righe per singola facciata). Per la formattazione del documento si dovrà prevedere l'interlinea singola, i margini superiore ed inferiore di dimensione pari a 2,5 cm, i margini destro e sinistro di dimensiona pari a 2 cm.

Scheda descrittiva – Seconda parte: "Illustrazione dei Sub Criteri A1-A2-A3":

La seconda parte della Scheda Descrittiva sarà dedicata alla descrizione puntuale dei temi corrispondenti ai sub criteri A.1-A.2-A.3.

Il concorrente avrà complessivamente a disposizione un numero massimo di tre pagine A4 (n.3 facciate A4) per la descrizione dattiloscritta dei temi. Inoltre è ammesso fino ad un massimo di tre pagine A2 (n.3 facciate A2) per la presentazione di specifici allegati illustrativi (Tavole) in cui riportare disegni, fotografie, schemi e dettagli.

Tutte le pagine in formato A4 e in formato A2 dovranno essere numerate secondo un unico ordine progressivo, inoltre il gruppo in formato A4 dovrà precedere il gruppo di allegati (Tavole) in formato A2.

La descrizione dei sub criteri avverrà all'interno della parte dattiloscritta (massimo n.3 pagine) secondo l'ordine numerico A1-A2-A3, ed il Concorrente deve ritenersi libero di definire autonomamente la quantità di spazio che ritiene più opportuna per ciascun Sub-Criterio, purché non si ecceda il numero massimo complessivo di pagine previste (3).

Ciascuna tavola in formato A2 potrà essere dedicata ad un solo sub criterio per volta fra quelli oggetto di valutazione ed il Concorrente deve ritenersi libero di definire autonomamente il numero di tavole che ritiene più opportuno dedicare a ciascun sub-criterio, purché non si ecceda il numero massimo complessivo di tavole previste, ossia quattro. Ciascuna tavola, inoltre, non potrà essere riferita a più di un servizio per volta fra quelli elencati nell'Elenco dei Servizi.

Non saranno presi in considerazione servizi ulteriori rispetto a quelli indicati nell'elenco servizi di cui alla prima parte della Scheda Descrittiva.

Qualora all'interno di una stessa tavola A2 risultassero inseriti più sub criteri rispetto all'unico richiesto o risultassero riferimenti a più di un servizio per tavola, la Commissione di Gara escluderà dalle proprie valutazioni la tavola in questione.

Si sottolinea che per la descrizione di ogni specifico sub criterio il Concorrente deve ritenersi assolutamente libero di scegliere quali e quanti servizi presentare fra quelli citati nell'Elenco Servizi, non essendo infatti prevista alcuna correlazione diretta fra la valutazione che la Commissione Giudicatrice dovrà effettuare e la numerosità dei servizi presentati, dovendo la stessa valutare la qualità del servizio proposto e non la quantità dei servizi.

Lo spazio grafico all'interno degli elaborati in formato A2 potrà essere organizzato liberamente dal Concorrente, purché siano sempre riportati con chiarezza almeno i seguenti elementi minimi per ciascun servizio presentato:

- n. 1 planimetria generale di inquadramento del Servizio descritto (anche in fattore di scala libera, purché leggibile e adeguato al formato);
- n. 1 planimetria significativa del Bene oggetto di specifica descrizione fra quelli ricompresi nei Servizi elencati (anche in fattore di scala libera, purché leggibile e adeguato al formato).

* * *

La Commissione giudicatrice non valuterà ulteriori pagine A4 e tavole A2 eccedenti rispetto a quelle massime consentite, come di seguito indicato:

- Prima parte "Elenco servizi": fino a 3 pagine (Formato A4)
- Seconda Parte "Descrizione Criteri A1-A2-A3": fino a 3 pagine (Formato A4)
- Seconda Parte "Allegati Grafici Criteri A1-A2-A3": fino a 3 pagine (Formato A2)

16.2 "CRITERIO B" - CARATTERISTICHE TECNICO METODOLOGICHE DELL'OFFERTA

I concorrenti dovranno produrre una relazione illustrativa, denominata "Caratteristiche metodologiche dell'offerta", che sulla base di quanto previsto nel capitolato, descriva le modalità di svolgimento delle prestazioni.

Di seguito sono riportate le descrizioni dei temi corrispondenti ai sub-criteri B.1, B.2, B.3, B.4.1, B.4.2, B.5 attraverso cui sarà declinata dal Concorrente la Relazione Illustrativa per il Criterio B.

Criterio B.1 (criterio qualitativo)

"Inquadramento del servizio di Progettazione da svolgere ed organizzazione metodologica della prestazione".

Si intende valutare le procedure metodologiche che saranno adottate da parte del concorrente, in relazione ai livelli progettuali richiesti.

Saranno valutate le capacità del concorrente di proporre metodologie di controllo e affinamento del processo progettuale che a partire dall'esame delle caratteristiche e degli obiettivi richiesti dal servizio in oggetto, permetteranno un'interlocuzione costante con la S.A. e il controllo dei livelli di costo preventivati dalla stessa.

L'adozione di criteri di qualità e standard finalizzati ad un'organizzazione di alta efficienza, le modalità di controllo e monitoraggio di tutte le fasi, le azioni messe in campo per l'analisi critico/analitica dei rapporti di costo/benefici e la gestione delle alternative di progetto, saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice.

Criterio B.2 (criterio qualitativo)

"Qualità architettonica degli interventi proposti ed elementi innovativi del linguaggio architettonico"

Il concorrente, ai fini dell'attribuzione del punteggio, esporrà i propri indirizzi sul rapporto tra la qualità compositiva e l'inserimento di elementi innovativi del linguaggio architettonico, con special riguardo all'inserimento del nuovo fabbricato nel contesto esistente.

Sulla base degli orientamenti espressi, il concorrente potrà liberamente elaborare una proposta di massima a partire da una traccia fornita dalla S.A.

La proposta che il Concorrente presenterà non avrà carattere vincolante per la progettazione futura, ma sarà valutata per i soli aspetti di approccio e metodologia.

Il contenuto dettagliato della traccia, che intende sviluppare il rapporto fra i criteri metodologici di impostazione del sistema distributivo interno al piano terra e i criteri di inserimento del fabbricato nel lotto, è anche riportato direttamente all'interno delle tavole denominate "Schema per il Criterio di valutazione B.2 Tav. 1" e "Schema per il Criterio di valutazione B.2 Tav. 2" fornito unitamente al presente Disciplinare.

Per l'elaborazione della proposta il Concorrente potrà avvalersi liberamente di ogni mezzo rappresentativo ritenuto più idoneo allo scopo, purché adeguato al formato previsto e purché non si ecceda oltre il numero massimo degli elaborati previsti, come descritto più avanti.

Criterio B.3 (criterio qualitativo)

"Qualità energetico-ambientale e proposte tecnologiche per il soddisfacimento ed eventuale miglioramento prestazionale dei criteri ambientali minimi"

Il concorrente, ai fini dell'attribuzione del punteggio, esporrà gli indirizzi metodologici del proprio approccio in riferimento all'aspetto tecnico-prestazionale della progettazione, illustrando in quale modo intende soddisfare e sviluppare le tematiche correlate agli aspetti energetico-ambientali (recepimento degli obblighi normativi descritti nel D.M. 11/10/2017).

Sulla base degli orientamenti espressi, il concorrente potrà liberamente elaborare una proposta di massima a partire da una traccia fornita dalla S.A., riallacciandosi e integrando il tema già sviluppato per il Criterio B.2.

La proposta che il Concorrente presenterà non avrà carattere vincolante per la progettazione futura, ma sarà valutata per i soli aspetti di approccio e metodologia.

Qualità ambientale interna: il concorrente affronterà le tematiche specifiche relative al punto 2.3.5 dei criteri ambientali minimi di cui all'allegato del D.M. 11/10/2017, sviluppando le stesse al fine del raggiungimento dei requisiti specifici richiesti; il concorrente potrà proporre soluzioni tecniche concrete relativamente alle tematiche dell'illuminazione naturale degli ambienti, dell'areazione naturale e/o dell'inserimento di ventilazione meccanica controllata, della protezione solare con l'installazione di dispositivi specifici, etc. anche attraverso ipotesi progettuali rappresentate graficamente e concretamente adottabili nell'intervento in oggetto. La proposta dovrà convergere verso un sistema di facile manutenzione e conduzione.

Per l'elaborazione della proposta il Concorrente potrà avvalersi liberamente di ogni mezzo rappresentativo ritenuto più idoneo allo scopo, purché adeguato al formato previsto e purché non si ecceda oltre il numero massimo degli elaborati previsti, come descritto più avanti.

Criterio B.4.1 (criterio qualitativo)

"Inquadramento del servizio di Direzione Lavori da svolgere ed organizzazione metodologica della prestazione".

Il concorrente esporrà le metodologie con le quali intende affrontare il tema della gestione dei subappaltatori, del sistema di conduzione dei lavori, delle modalità di controllo contabile, delle interlocuzioni con la Stazione Appaltante, infine dei controlli di accettazione del materiale in cantiere. Saranno oggetto di valutazione le modalità di previsione e trattamento delle possibili problematiche di esecuzione. Saranno ancora valutati i criteri di aderenza a protocolli certificati e il grado di presidio in cantiere.

Criterio B.4.2 (criterio qualitativo)

"Inquadramento del servizio di Coordinamento per la Sicurezza da svolgere ed organizzazione metodologica della prestazione".

Il concorrente, ai fini dell'attribuzione del punteggio, esporrà i propri indirizzi, la metodologia operativa con cui intende affrontare le problematiche di gestione della sicurezza, relativamente

al tema delle interferenze e delle emergenze sanitarie causate dalla crisi Pandemica da Covid-19 in atto nel Paese. Il concorrente potrà allegare, inoltre, la proposta di un cronoprogramma che illustrerà, sotto il profilo temporale, le modalità di svolgimento delle lavorazioni.

Criterio B.5 (criterio qualitativo)

“Multidisciplinarietà, organizzazione e coordinamento del gruppo di lavoro”.

Il concorrente allegherà alla Relazione di Offerta tecnica i curricula professionali dei professionisti facenti parte del “Gruppo di Lavoro”, oltre a quelli dei soggetti facenti parte della “Struttura Operativa Minima”: ciascun curriculum dovrà essere costituito da un massimo di 3 (tre) facciate, incluso il frontespizio, in formato A4, con la scrittura in carattere arial 12, stampa su una sola facciata, riportante il numero di pagina, interlinea singola, margini superiore ed inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm, e conterrà una sintesi dei servizi svolti dal professionista e che questi ritenga più significativi in analogia alle prestazioni da affidare. Si specifica che i curricula dovranno essere firmati digitalmente dal professionista (o in alternativa con firma autografa ed accompagnati da un documento di riconoscimento) e dovranno essere corredati della sottostante dichiarazione, prevista dal D.lgs. 196/03: “Con la firma della scheda curriculum il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, autorizza l’Agenzia del Demanio al trattamento dei propri dati personali”.

* * *

La **relazione illustrativa “Criterio B” sulle caratteristiche tecnico - metodologiche di esecuzione del servizio** oggetto di affidamento, dovrà essere redatta su un massimo di **10 pagine** (una facciata equivale ad una pagina) **in formato A4**, con la scrittura in carattere Arial corpo 10, stampa su una sola facciata, riportante il numero di pagina, interlinea singola, margini superiore ed inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm, accompagnata da un massimo di **4 Tavole in formato A2**, a discrezione del concorrente, da allegare alla stessa.

Tutti i temi rappresentati dai sub criteri B.1, B.2, B.3, B.4.1, B.4.2, B.5. dovranno essere descritti nelle pagine in formato A4.

Le Tavole in formato A2 dovranno essere dedicate unicamente ai sub criteri B.2 e B.3, avendo cura di organizzare l’offerta in maniera tale che ogni pagina sia dedicata ad un solo sub criterio per volta. Non è previsto un numero minimo di tavole per ciascun Criterio B.2 o B.3.

Il numero delle pagine dovrà essere unico e progressivo. La prima parte dell’offerta conterrà il gruppo delle pagine A4 riportate consecutivamente. A seguire saranno riportate le Tavole in formato A2.

Il concorrente dovrà organizzare la relazione in paragrafi descrittivi delle tematiche richieste in relazione per ciascun sub criterio, B.1, B.2, B.3, B.4.1, B.4.2, B.5.

A prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, la relazione tecnica di esecuzione del servizio oggetto dell’appalto dovrà essere unica e non dovrà nel suo complesso superare il numero di facciate prescritte.

La Relazione Tecnica potrà essere arricchita da foto, schemi, grafici, disegni, tabelle, diagrammi etc., che il concorrente ritenga utili a meglio descrivere le proprie metodologie. Il tutto nell’ambito del numero massimo consentito (pagine e tavole).

La Commissione giudicatrice non valuterà pagine (facciate) eccedenti rispetto a quelle sopra indicate.

Dal conteggio delle pagine sono esclusi eventuali copertine e sommari e indici e sono compresi figure, schemi, grafici che il concorrente eventualmente inserirà nel testo della relazione.

16.3 “CRITERIO E” – CRITERIO PREMIANTE – COMPETENZE CERTIFICATE SULLE CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DEL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E DELLE RISORSE AMBIENTALI DELL’OPERA, AI SENSI DEL D.M. 11 OTTOBRE 2017

Il criterio E (criterio quantitativo) intende riconoscere una premialità per tutti quei concorrenti che all’interno del proprio Gruppo di Lavoro presentino una o più professionalità in possesso della certificazione di Professionista Accreditato.

Per “professionista accreditato” s’intende un professionista che ha sostenuto e superato un esame di accreditamento presso Organismi di livello nazionale o internazionale, accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 – “Requisiti generali per gli Organismi che operano nella certificazione del personale” e abilitati al rilascio di una Certificazione energetico-ambientale degli edifici secondo i più diffusi rating systems. La stazione appaltante potrà verificare il requisito richiedendo lo specifico certificato di accreditamento ISO/IEC 17024 del suddetto Organismo.

Per il riconoscimento della premialità il Concorrente allegnerà la documentazione comprovante delle certificazioni richieste unitamente all’interno della Busta B, avendo cura di specificare che tale certificazione concorre al Criterio Premiante E, indicando con chiarezza per quali professionisti appartenenti del Gruppo di lavoro si intendono corrispondenti tali certificazioni.

Si organizzi la documentazione richiesta attraverso un’unica Raccolta di tutti i Certificati, preceduta da un unico Frontespizio specifico per il criterio E in oggetto, nel quale riportare l’elenco di tutti i professionisti certificati, con indicazione delle generalità e del ruolo ricoperto del Gruppo di Lavoro.

Per ogni professionista in possesso dei requisiti richiesti in materia di “CAM” che concorrono al presente Criterio E è necessario altresì allegare il corrispondente Curriculum Vitae.

17 CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà, **a pena di esclusione**, inviare e fare pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema, un’ **Offerta economica** secondo la procedura e le modalità che seguono:

- inserimento nell’apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d’offerta generata dal Sistema in formato .pdf “Offerta economica”, che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema dopo averla: *i)* scaricata e salvata sul proprio PC; *ii)* sottoscritta digitalmente.

L’“Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- **ribasso percentuale unico**, che il concorrente è disposto ad effettuare sull’importo di **€ 279.112,97 (euro duecentosettantanovemilacentododici/97) al netto di iva, oneri previdenziali e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.**

e, con riferimento alle attività di natura non intellettuale, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016:

- **costi della sicurezza**, già computati nell’importo complessivo offerto, afferenti all’attività di impresa propria del concorrente in relazione all’appalto di cui trattasi, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016. La Stazione Appaltante ha quantificato i costi della sicurezza per rischi da interferenze nella tabella di cui al paragrafo 3 “Oggetto dell’appalto ed importo” del presente disciplinare; ciò che invece viene richiesto al concorrente in seno all’offerta economica è la quantificazione delle somme che lo stesso è tenuto a sostenere a copertura delle misure preventive e protettive connesse ai rischi derivanti dall’attività di impresa, il cui importo deve essere diverso da € 0, **a pena di esclusione**, e risultare – in sede di eventuale verifica di congruità dell’offerta - commisurato all’entità e alle caratteristiche del servizio oggetto dell’appalto (ossia costituisce una quota dei costi complessivamente sostenuti dal concorrente in materia di sicurezza);
- **costi della manodopera**, già computati nell’importo complessivo offerto, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016. La Stazione Appaltante ha quantificato i costi della manodopera nella tabella di cui al paragrafo 3 “Oggetto dell’appalto ed importo” del presente disciplinare; ciò che invece viene richiesto al concorrente in seno all’offerta economica è una propria quantificazione dei costi in questione, che - in sede di eventuale verifica di congruità dell’offerta oppure prima dell’aggiudicazione - dovranno risultare conformi a quanto previsto dall’art. 97 comma 5 lett. d) del Codice; l’importo indicato dovrà essere diverso da € 0, **a pena di esclusione.**

L'offerta economica è sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al par. 15.1.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b) del Codice, da un'apposita Commissione giudicatrice interna nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice, sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali indicati nella seguente tabella riepilogativa e di seguito descritti.

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione.

Tabella n.14: riepilogo dei criteri di valutazione e fattori ponderali

CRITERI DI VALUTAZIONE		RIFERIMENTO	VALUTAZIONE	FATTORI PONDERALI
a)	Professionalità e adeguatezza dell'offerta	Schede descrittive	Valutazione qualitativa	Pa = 35
b)	Caratteristiche tecnico metodologiche dell'offerta	Relazione tecnica Curricula professionali	Valutazione qualitativa: B.1-B.2-B.3- B.4.1, B.4.2, B.5	Pb = 52
c)	Ribasso percentuale unico sull'importo a base di gara	Offerta economica	Valutazione quantitativa	Pd = 10
e)	Criteri premianti di cui all'art.34 del Codice (CAM)	Certificazioni (presenti all'interno della struttura operativa minima) secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente	Valutazione Quantitativa	Pc=3
			TOTALE	100

A presidio della qualità della prestazione, è prevista una soglia di sbarramento, che sarà applicata con riferimento all'offerta tecnica.

La soglia di sbarramento, pari alla somma del punteggio tecnico complessivo, è fissata in 45. Non superando la soglia, il concorrente non potrà accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica.

18.1 CRITERI MOTIVAZIONALI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con le relative ripartizioni dei punteggi.

Ai sensi dell'art. 95 comma 6 del Codice e del paragrafo VI delle Linee Guida ANAC n.1, la Commissione applicherà i criteri di valutazione e relativi fattori ponderali, con i relativi sub-criteri e sub-pesi di seguito riportati.

18.1.1 CRITERIO A - Professionalità ed adeguatezza dell'offerta (max 35 punti)

La professionalità ed adeguatezza dell'operatore economico (di cui alla scheda descrittiva per referenze di servizi svolti) sarà valutata sulla base della documentazione presentata dai concorrenti, **per un massimo di 3 servizi**, come indicata e descritta al punto 16. Al riguardo si terrà conto delle

soluzioni e delle metodologie già sperimentate con successo, che potranno essere utilizzate anche nello svolgimento dei servizi di cui al presente disciplinare in tema di:

Tabella n.15: Sub-criteri di valutazione A

A	Professionalità ed adeguatezza dell'offerta				
	Criteria	Sub n.	punti	Sub-criteri di valutazione	punti
A.1	Progettazione Contenuto tecnico- strutturale- sismico	A.1	15	<p>Rispondenza delle esperienze professionali svolte nel campo della progettazione agli obiettivi della Stazione appaltante dal punto di vista tecnico.</p> <p>Saranno valutate le esperienze progettuali più affini al servizio richiesto, con il quale il Concorrente intende dimostrare di aver risolto nel migliore dei modi durante la propria vita professionale.</p> <p>Dovranno essere evidenziate le soluzioni alle criticità strutturali e geotecniche, con esposizione delle analisi dei criteri di scelta, d'uso dei materiali, delle soluzioni innovative, con particolare riguardo alle applicazioni in campo sismico. Tutto ciò compatibilmente con i livelli prefissati del costo di costruzione.</p>	15
A.2	Progettazione Qualità architettonica	A.2	15	<p>Rispondenza delle esperienze professionali svolte nel campo progettuale agli obiettivi della Stazione appaltante dal punto di vista funzionale/architettonico.</p> <p>Il concorrente dovrà comprovare la propria esperienza nel raggiungimento di un elevato grado della qualità architettonica, attraverso l'utilizzo di elementi innovativi del linguaggio (anche contemporaneo), caratterizzazione delle forme, inserimento nel paesaggio, fruibilità degli spazi interni, rapporto logico fra le diverse funzioni previste, semplicità e razionalizzazione dei percorsi, razionalizzazione degli spazi tecnici, organizzazione degli accessi, cura delle sistemazioni esterne, facilità di manutenzione, aspetti legati a proposte di un layout funzionale e innovativo (es. rivolti allo smartworking, alla salubrità degli ambienti di lavoro etc.).</p>	15
A.3	Esperienza del concorrente in materia di applicazione / miglioramento e gestione dei Criteri Ambientali Minimi	A.3	5	<p>Il concorrente dovrà comprovare l'esperienza acquisita nel campo dell'utilizzo dell'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi sia nelle fasi di impostazione del progetto, fino all'esecuzione ed alla successiva gestione.</p> <p>Saranno valutate le esperienze progettuali per le quali si sia svolta particolare attenzione alla qualità energetico ambientale e nei quali non solo siano stati applicati i Criteri Ambientali Minimi, ma si sia raggiunto un miglioramento prestazionale del progetto (descritto facendo riferimento ai singoli criteri del D.M 11/11/2017) , siano state adottate soluzioni innovative e attente a perseguire il risparmio dei consumi e ottimizzazione dei costi, i criteri di massimo rendimento, manutenzione programmabile e di basso impatto tecnico e di spesa, ottimale gestione dei rifiuti, inoltre che gli interventi siano stati oggetto di certificazione ambientale secondo</p>	5

				uno dei protocolli di sostenibilità energetico ambientale (rating system, quali ad es. Leed, Breeam, Weel...). Nel caso di certificazione ambientale è richiesto di specificare il protocollo di certificazione, l'anno e gli estremi di trasmissione e/o approvazione all'Ente Certificatore, gli obiettivi attesi, le principali soluzioni adottate.	
TOTALE PUNTI			35		35

18.1.2 CRITERIO B - Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta (max 52 punti)

Tabella n.16: Sub-criteri di valutazione B

B	Caratteristiche metodologiche dell'offerta				
	<i>critério</i>	<i>punti</i>	<i>Sub n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>Punti</i>
B.1	PROGETTAZIONE. Inquadramento del servizio di Progettazione da svolgere ed organizzazione metodologica della prestazione	5	B.1	<p>Il Concorrente esporrà i principali contenuti dei livelli di progettazione da svolgere e - in relazione a questi - l'organizzazione che intende predisporre per l'esecuzione di ciascuno di essi, con particolare riferimento alle seguenti tematiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inquadramento delle problematiche che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione, con riguardo particolare agli aspetti sismico/strutturali, tecnologico/impiantistici del complesso edilizio; - Modalità di controllo, verifica/interfaccia con la S.A., condivisione e affinamento della progettazione attraverso momenti di approfondimento e confronto preventivo in itinere. - Modalità di controllo e verifica preventiva con la S.A. dei costi di costruzione previsti dalla stessa. - Modalità di esecuzione della progettazione; - Modalità di esecuzione della progettazione in merito alla rendicontazione relativa al processo di certificazione in conformità al/ai protocollo/i energetico-ambientale/i (rating system) nazionale/i e/o internazionale/i. - Modalità di controllo, verifica e condivisione con la S.A. durante la progettazione dei costi di costruzione previsti dalla S.A. <p>La Commissione valuterà l'eshaustività dell'inquadramento del servizio da svolgere e l'organizzazione proposta sulla base dell'efficacia, della chiarezza e della integrazione tra le tematiche suddette.</p>	5

B.2	<p style="text-align: center;">QUALITÀ ARCHITETTONICA</p> <p>degli interventi proposti ed elementi innovativi del linguaggio architettonico</p>	24	B.2	<p>Il concorrente affronterà il tema costituito dal rapporto fra l'inserimento del nuovo volume nel lotto e il sistema dei percorsi interno-esterno al fabbricato, tenuto conto dei seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rapporto dimensionale e compositivo tra il nuovo volume e i limiti di proprietà (sagoma del lotto); - organizzazione funzionale, razionale sistema degli accessi (privato e pubblico) dall'ingresso al lotto fino al connettivo interno; - definizione degli spazi funzionali e delle relative connessioni tra gli stessi, considerando il rapporto strada-lotto-edificio, con particolare attenzione alla fluidità tra gli stessi, nonché agli elementi di rappresentatività, sicurezza e funzionalità. La proposta di indirizzo generale sarà finalizzata secondo una traccia fornita dalla S.A. ritenuto di significativo interesse per il servizio in oggetto. <p>La Commissione valuterà quelle proposte che dimostrino il migliore approccio alla suddetta tematica, soprattutto in relazione all'innovatività delle soluzioni dal punto di vista formale del linguaggio, funzionale, distributivo e tecnologico.</p>	24
B.3	<p style="text-align: center;">QUALITÀ ENERGETICO-AMBIENTALE</p> <p>e proposte tecnologiche per il soddisfacimento ed eventuale miglioramento prestazionale dei criteri ambientali minimi</p>	11	B.3	<p>Il concorrente affronterà un tema estemporaneo completando la traccia seguita nel Criterio B.2, dal punto di vista dei Criteri Ambientali Minimi.</p> <p>Il concorrente affronterà la tematica costituita dalla Qualità ambientale interna.</p> <p>Nello specifico, il concorrente affronterà le tematiche relative ai criteri 2.3.5 dei criteri ambientali minimi di cui all'allegato del D.M. 11/10/2017, sviluppando le stessa al fine del raggiungimento dei requisiti specifici richiesti, in linea con livelli di costo di costruzione e di manutenzione sostenibili; il concorrente potrà proporre soluzioni tecniche concrete relativamente alle tematiche della qualità interna ambientale, ed in particolare dell'illuminazione naturale degli ambienti, dell'areazione naturale e/o dell'inserimento di ventilazione meccanica controllata, della protezione solare con l'installazione di dispositivi specifici, etc. anche attraverso ipotesi progettuali rappresentate graficamente e concretamente adottabili nell'intervento in oggetto.</p>	11
B.4	<p style="text-align: center;">DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.</p> <p>Efficacia delle modalità di esecuzione del servizio</p>	7	B.4.1	<p>Precisione ed esaustività della proposta di organizzazione dell'ufficio di direzione lavori ed efficacia delle modalità di esecuzione del servizio.</p> <p>Procedure di interlocuzione con la S.A.</p> <p>Metodologie operative per il controllo dei costi e del cronoprogramma.</p>	5
			B.4.2	<p>Efficacia delle modalità di controllo e sicurezza in cantiere.</p>	2

B.5	QUALIFICAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO. Multidisciplinarietà organizzazione e coordinamento del gruppo di lavoro	5	B.5	Il Concorrente illustrerà le figure professionali e le risorse strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio. La Commissione valuterà la relazione metodologica relativa al Gruppo Di Lavoro di cui al punto 7.1 che si articolerà attraverso: 1. elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali, della relativa formazione, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, nonché il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al relativo albo, della persona incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche; 2. un documento contenente le modalità di sviluppo e gestione del servizio con la relativa strumentazione a disposizione; 3. l'organigramma del gruppo di lavoro e suo dispiegamento nelle diverse fasi attuative del servizio; La Commissione verificherà, tramite i curricula allegati, la qualificazione dei componenti del gruppo di lavoro e la presenza di un giovane professionista così come da definizione riportata nella Linea Guida ANAC n. 1.	5
TOTALE PUNTI		52			52

18.1.3 C - Ribasso percentuale unico sull'importo a base di gara (max 10 punti)

Ribasso percentuale unico, così in cifre come in lettere, che il concorrente è disposto a praticare sull'importo a base di gara, al netto dell'IVA, degli oneri previdenziali e degli oneri per la sicurezza.

Si tratta di un criterio volto a favorire l'offerta più conveniente per la stazione appaltante, da un punto di vista meramente economico.

Sarà considerata migliore l'offerta in grado di garantire il prezzo minore, senza, tuttavia, inficiare la qualità della prestazione, valutato sulla base del ribasso percentuale unico offerto.

Non saranno ritenute valide offerte al rialzo, le quali, di conseguenza, comporteranno l'esclusione del concorrente. Inoltre non saranno prese in considerazione, nel ribasso indicato, cifre decimali superiori alla seconda, pertanto, nell'eventualità, lo stesso sarà troncato a due cifre decimali.

18.1.4 CRITERIO PREMIANTE E: caratteristiche ambientali e del contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera, ai sensi del d.m. 11 ottobre 2017

19 Tabella n.17: sub-criteri di valutazione E

E	Competenza ed esperienza in materia di applicazione e gestione dei CAM			
	Sub-elemento	Sub. N.	Sub-criterio	Punti

E.1	Componenti del Gruppo di lavoro in possesso di certificazione sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici	E.1 Curricula professionali CAM	La premialità in questo sub-criterio, di tipo quantitativo, potrà essere assegnata per ciascun componente appartenente al Gruppo di lavoro di cui al punto 7.1 in possesso di specifica certificazione "Professionista Accreditato", attribuendo 1,0 punto per ogni professionista accreditato fino ad un massimo di 3 professionisti. Per " professionista accreditato " s'intende un professionista che ha sostenuto e superato un esame di accreditamento presso Organismi di livello nazionale o internazionale, accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 – "Requisiti generali per gli Organismi che operano nella certificazione del personale" e abilitati al rilascio di una Certificazione energetico-ambientale degli edifici secondo i più diffusi rating systems. La stazione appaltante potrà verificare il requisito richiedendo lo specifico certificato di accreditamento ISO/IEC 17024 del suddetto Organismo. Si chiarisce che i professionisti in possesso di qualificazione EGE (Esperto Gestione Energia) o figure professionali in possesso di certificazioni come "Esperto in applicazione Criteri Ambientali Minimi" non rientrano tra quelli in possesso della certificazione richiesta dal presente criterio.	3
Tot.				3

19.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA

L'attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti avverrà applicando la seguente formula e secondo il metodo aggregativo compensatore:

$$K_i = a.1*Pa.1 + a.2*Pa.2 + a.3*Pa.3 + b.1*Pb.1 + b.2*Pb.2 + b.3*Pb.3 + b.4.1*Pb.4.1 + b.4.2*Pb.4.2 + b.5*Pb.5 + Ci*Pc + e.1*Pe.1$$

dove:

- K_i è il punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo;
- i è l'offerta i-esima;
- $a.1, a.2, a.3, b.1, b.2, b.3, b.4.1, b.4.2, b.5$ sono i punteggi calcolati per i criteri di natura qualitativa, come meglio indicato al paragrafo successivo;
- $Pa.1, Pa.2, Pa.3, Pb.1, Pb.2, Pb.3, Pb.4.1, Pb.4.2, Pb.5$ sono i fattori ponderali di ciascun sub peso relativo al corrispondente sub-criterio (quantitativo o qualitativo);
- $e.1$: coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo per il sub elemento di valutazione quantitativo relativo: è un coefficiente compreso tra 0 (nessun punteggio) ed il valore del fattore ponderale del relativo sub-peso (massimo punteggio: 3 per $Pe.1$);

19.2 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI PER I CRITERI DI NATURA QUALITATIVA

I coefficienti $a.1, a.2, a.3, b.1, b.1, b.2, b.3, b.4.1, b.4.2, b.5$ relativi rispettivamente ai criteri di valutazione a) e b) delle precedenti tabelle, saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari.

Ciascun Commissario – infatti - attribuirà, per ciascun sub-elemento qualitativo oggetto di valutazione, un coefficiente variabile tra 0-1, con un numero massimo di decimali pari a 2, secondo il seguente elenco, utilizzando eventualmente anche valori intermedi:

- il coefficiente fino a 0,20 corrisponde a insufficiente/irrelevante: la soluzione proposta non presenta aspetti positivi o comunque adeguati rispetto al servizio richiesto;
- il coefficiente da 0,21 fino a 0,40 corrisponde mediocre – la soluzione proposta affronta solo alcuni aspetti, risultando ancora inadeguata rispetto al servizio richiesto;
- il coefficiente da 0,41 fino a 0,60 corrisponde a sufficiente – la soluzione proposta, seppur non completamente adeguata, presenta aspetti positivamente apprezzati;
- il coefficiente da 0,61 fino a 0,80 corrisponde a buono – la soluzione proposta risulta completamente adeguata rispetto a quanto richiesto e presenta aspetti positivi elevati;
- il coefficiente da 0,81 fino a 1 corrisponde a ottimo – la soluzione proposta risulta completamente adeguata e presenta aspetti di eccellenza e innovatività nello svolgimento del servizio.

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, prendendo in considerazione fino alla seconda cifra decimale arrotondandola all'unità superiore ove la terza cifra sia maggiore o uguale a cinque, infine viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza rimodulati tutti gli altri coefficienti.

19.3 FORMULE PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DEGLI ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA

– Offerta economica:

Ai fini della determinazione del coefficiente C_i , verrà utilizzata la seguente formula (bilineare):

$$C_i \text{ (per } O_i \leq O_{soglia}) = X * O_i / O_{soglia}$$

$$C_i \text{ (per } O_i > O_{soglia}) = X + (1,00 - X) * [(O_i - O_{soglia}) / (O_{max} - O_{soglia})]$$

dove:

- C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
- O_i = valore dell'offerta (ribasso percentuale) del concorrente i-esimo
- O_{soglia} = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
- X = 0,85 (coefficiente scelto dalla Stazione Appaltante)
- O_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente.

– Certificazioni CAM (criteri ambientali minimi) per la Struttura Operativa Minima (E.1):

Ai fini della determinazione del coefficiente $e_{i,1}$ del criterio di valutazione premiante E, verrà utilizzata la seguente formulazione:

$$e_{i,1} = \sum_{j=1}^3 (r_j)$$

dove:

- $e_{i,1}$ è il punteggio dell'i-esimo concorrente per il sub criterio di valutazione E.1;
- r_j è numero di certificazioni presentate per i componenti della Struttura Operativa Minima (max 3 certificazioni valutabili per accesso alla premialità);
- 3 è il numero max dei certificati valutati per il criterio di valutazione e.1.

20 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.

19.1 APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **28/09/2021**, alle **ore 10:00**.

Le successive sedute pubbliche si svolgeranno in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso "Area comunicazioni" ovvero mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Agazia nell'apposita pagina dedicata alla presente procedura.

Nel corso della prima seduta pubblica, fermo restando quanto previsto al successivo par. 19.4, il Seggio procederà, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di *Documentazione amministrativa*, *Offerta tecnica* e *Offerta economica*, (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;
- b) successivamente il Seggio di gara procederà, attraverso il Sistema, all'apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all'area contenente la "*Documentazione amministrativa*" di ciascuna singola offerta presentata, mentre le *Offerte tecniche* e le *Offerte economiche* resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al RUP, né alla Commissione di gara, né alla Stazione Appaltante né alla Consip S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla *Documentazione amministrativa* ed il RUP, deputato all'esame della documentazione amministrativa, procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti;
- c) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- d) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo;
- e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica. Stante l'utilizzo da parte dell'Agenzia del Demanio di una piattaforma telematica che garantisce l'immodificabilità delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta, le sedute si svolgeranno in modalità telematica attraverso la piattaforma stessa senza la presenza fisica degli operatori. Gli esiti delle sedute saranno comunque resi tempestivamente disponibili mediante pubblicazione dei relativi verbali sul sito internet dell'Agenzia, nella sezione della specifica gara in argomento.

Ove fossero riscontrate carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa, queste verranno sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice. In tal caso, la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente **non più di 10 giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Delle intervenute ammissioni ed esclusioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, verrà data comunicazione tramite il Sistema ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis, del Codice.

19.2 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice, nominata successivamente al termine di scadenza delle offerte, sarà composta da 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, in conformità all'art. 216 comma 12 del Codice e all'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55/2019.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce, ove ritenuto necessario, ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016).

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

19.3 APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta che il Seggio di gara avrà effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'Offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente paragrafo 18.3.

Successivamente, la Commissione procederà, in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi all'apertura delle *Offerte economiche*.

Nella medesima seduta aperta al pubblico, la Commissione renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:

- a) i "punteggi tecnici" (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche già riparametrati;
- b) darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- c) in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, i ribassi offerti. La relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18.

La Stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'offerta tecnica e l'offerta economica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta tecnica e l'offerta economica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede agli atti consequenziali.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al par. 20.

19.4 INVERSIONE DELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Verificata ed accertata la presenza a Sistema di un numero di **offerte pari o maggiore a 5**, il RUP comunicherà gli esiti di tale verifica alla Stazione Appaltante, affinché questa si avvalga della facoltà di cui al combinato disposto dell'art. 1 comma 3 della L. n. 55 del 14/06/2019 e art. 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, che consente di **esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità dei concorrenti**.

In tale ipotesi, si procederà alla costituzione della Commissione di gara, la quale, dopo averne dato avviso ai concorrenti, avvierà sul Sistema le operazioni di gara tramite l'immediata apertura delle buste amministrative, al mero fine di accedere alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

Pertanto, in corrispondenza della busta amministrativa di ogni operatore economico, il Presidente selezionerà lo stato "da valutare" e, in corrispondenza di ogni documento presentato, lo stato "non

valutato". A questo punto, il Sistema consentirà di procedere all'apertura delle buste tecniche ed economiche che saranno valutate secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 21.3.

Una volta redatta la graduatoria provvisoria dei concorrenti, il Seggio procederà all'esame della documentazione amministrativa dei primi due classificati e, in ogni caso, di una percentuale minima **pari almeno al 10% dei concorrenti ammessi**, procedendo secondo l'ordine degli stessi in graduatoria.

Si segnala che lo stato "*da valutare*", attribuito in precedenza a ciascuna busta amministrativa, non potrà essere modificato, pertanto l'esito delle attività di valutazione della documentazione amministrativa da parte del Seggio, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 19.1, verrà reso noto ai concorrenti mediante pubblicazione dei verbali di gara sul sito istituzionale dell'Ente e tramite Sistema ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis, del D.Lgs. 50/2016.

In caso di esito positivo della verifica sulla documentazione amministrativa, si provvederà a confermare la graduatoria precedentemente redatta; in caso di esito negativo, la Commissione, appositamente riconvocata, procederà alla rideterminazione della classifica, fermi restando i punteggi già attribuiti alle singole offerte da ciascun commissario, ricalcolando il totale dei punteggi dati, al netto dei punti assegnati ai concorrenti esclusi, non potendo ritenersi la graduatoria cristallizzata sino al termine della "fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte", così come previsto dall'art. 95, comma 15, D.Lgs. n. 50/2016.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente par. 21.

In caso di inversione procedimentale la verifica della congruità dell'offerta verrà effettuata all'esito dell'esame della documentazione amministrativa.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora si sia dato corso al procedimento di inversione o vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al par. 20, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass;
- 2) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta –il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d), del Codice.

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**. In applicazione dell'Accordo di Alta Sorveglianza richiamato in premessa, si precisa che la proposta del provvedimento di aggiudicazione è sottoposta a parere preventivo da parte dell'ANAC

A decorrere dall'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) del Codice e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.lgs. 159/2011 c.d. *Codice antimafia*), ferma restando la possibilità di procedere alla stipula del contratto sulla base dell'informativa liberatoria provvisoria rilasciata ai sensi dell'art. 3 del D.L. 76/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter, e 92, commi 3 e 4, del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni (**stand still**) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto verrà stipulato conformemente a quanto prescritto all'art. 32, comma 14, del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto e con l'assunzione dell'incarico, ciascuno dei professionisti che dovrà svolgere il servizio di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo statico e relazione geologica, provvede ad attestare, tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR

n. 445 del 2000, di non aver superato e di non superare i limiti di cui all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017.

L'aggiudicatario inoltre deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla Stazione Appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4, del Codice e secondo anche quanto precisato nel Capitolato in tema di polizze a carico dell'aggiudicatario. In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del D.Lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della L. 4 agosto 2017 n. 124.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Per quanto concerne le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura, la Stazione Appaltante, su espressa richiesta dell'aggiudicatario, ne consentirà il rimborso rateizzato nel limite dei sessanta giorni di cui all'art. 216, comma 11, del Codice e del Decreto del MIT del 2 dicembre 2016. La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ancona, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti

di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del Demanio contattabile all'indirizzo email demanio.dpo@agenziademanio.it.

Si allega al riguardo l'Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, da restituire debitamente sottoscritta dal concorrente all'interno della Busta A (Allegato Informativa trattamento dati personali – **Allegato V**).

24. REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, l'Amministrazione segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti i contenuti del sito www.acquistinretepa.it e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.

Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito www.acquistinretepa.it ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.

La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A., l'Amministrazione ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A., l'Amministrazione ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

25. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.

Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).

Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).

Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).

Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.

Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).

Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).

Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).

Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).

Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).

Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e

il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. (art. 5 comma 1 lett. a).

Impegno, ove ne ricorrano i presupposti, da parte del soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b).

Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).

Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).

Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).

Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).

Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).

Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).

Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).

Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione

di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo

Il Direttore Regionale
Giuseppe Tancredi